



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**LINEE GUIDA SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ACQUISTO DI BENI E  
SERVIZI ANCHE FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE DAL PNRR/PNC**



<b>DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI</b> .....	6
<b>1. Premesse</b> .....	6
<b>2. Principi</b> .....	6
<b>2.1 Principio del risultato (art. 1)</b> .....	6
<b>2.2 Principio della fiducia (art. 2)</b> .....	6
<b>2.3 Principio dell’accesso al mercato (art. 3)</b> .....	7
<b>2.4 Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art.5)</b> .....	8
<b>2.5 Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art.6)</b> .....	8
<b>2.6 Principio di auto organizzazione amministrativa (art. 7)</b> .....	8
<b>2.7 Principio di autonomia contrattuale (art. 8)</b> .....	9
<b>2.8 Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9)</b> .....	10
<b>2.9 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10)</b> .....	11
<b>2.10 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)</b> .....	11
<b>2.11 Principi digitali (art. 19)</b> .....	11
<b>2.12 Principio di rotazione (art. 49)</b> .....	12
<b>3. Digitalizzazione</b> .....	12
<b>4. Soglia dell’affidamento diretto</b> .....	14
<b>4.1 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00</b> .....	14
<b>4.2 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00</b> .....	14
<b>5. Verifica dei requisiti e stipula del contratto</b> .....	15
<b>6. Esecuzione anticipata del contratto</b> .....	15
<b>7. Avviso sui risultati</b> .....	15
<b>8. Divieto di frazionamento artificioso</b> .....	15
<b>9. Costi della manodopera e della sicurezza</b> .....	15
<b>10. Criteri ambientali minimi</b> .....	15
<b>11. Revisione prezzi</b> .....	16
<b>12. Requisiti generali</b> .....	16
<b>13. Requisiti speciali</b> .....	18
<b>14. Cauzione provvisoria</b> .....	19
<b>15. Cauzione definitiva</b> .....	19



<b>16. Subappalto</b> .....	20
<b>17. Modifica dei contratti in corso di esecuzione</b> .....	21
<b>18. Risoluzione del contratto</b> .....	23
<b>19. Recesso</b> .....	24
<b>20. Anticipazione del prezzo</b> .....	24
<b>21. Penali</b> .....	25
<b>22. Incentivi</b> .....	25
<b>23. Normativa applicabile agli acquisti PNRR/PNC</b> .....	26
<b>24. Penali per acquisti PNRR/PNC</b> .....	29
<b>25. Acquisti PNRR/PNC di beni e servizi informatici</b> .....	29
<b>26. Conflitto di interessi negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	30
<b>27. Documenti di gara per gli acquisti PNRR/PNC</b> .....	30
<b>28. Verifica del possesso dei requisiti negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	31
<b>29. Anticipazione del prezzo negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	32
<b>30. Subappalto negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	32
<b>31. Conservazione dei documenti negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	32
<b>32. Titolare effettivo negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	32
<b>33. Stipula del contratto negli acquisti PNRR/PNC</b> .....	32
<b>RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</b> .....	33
<b>1. Premesse</b> .....	33
<b>2. Nomina</b> .....	33
<b>3. Requisiti di professionalità</b> .....	34
<b>4. Funzioni e compiti</b> .....	36
<b>SCELTA DELLO STRUMENTO NEGOZIALE TRA ACCORDO QUADRO E APPALTO</b> .....	39
<b>1. Premesse</b> .....	39
<b>2. L'accordo quadro</b> .....	39
<b>3. Il contratto d'appalto</b> .....	40
<b>GLI OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO</b> .....	41
<b>1. Premesse</b> .....	41
<b>2. Obbligo di adesione a Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, co. 449, L. 296/2006 e ss.mm.)</b> .....	41



<b>3. Obbligo di fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento (art. 1, co. 450, L. 296/2006 e ss.mm.)</b> .....	42
<b>4. Obbligo di aderire agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o di fare ricorso allo SDAPA gestito da Consip S.p.A. (art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 - cd. Legge di bilancio 2020)</b> .....	42
<b>5. Obbligo di approvvigionamento per beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali (art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015)</b> .....	42
<b>6. Acquisti autonomi</b> .....	43
<b>6.1 Beni o servizi non informatici e di connettività (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015)</b> ....	43
<b>6.2 Beni o servizi informatici e di connettività (art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015)</b> .....	43
<b>7. Presupposti per l'autorizzazione all'acquisto autonomo</b> .....	44
<b>8. Eccezioni agli obblighi di approvvigionamento</b> .....	44
<b>PROGRAMMAZIONE</b> .....	45
<b>DOCUMENTAZIONE DI GARA</b> .....	46
<b>1. Predisposizione documentazione di gara</b> .....	46
<b>2. Individuazione del contraente</b> .....	46
<b>ACQUISIZIONE DEL CIG</b> .....	47
<b>1. Premesse</b> .....	47
<b>2. Richiesta del CIG</b> .....	47
<b>2.1 Importi inferiori a € 5.000,00</b> .....	47
<b>2.2 Importi pari o superiori a € 5.000,00</b> .....	47
<b>2.3 Spese economali</b> .....	48
<b>LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI</b> .....	49
<b>1. Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)</b> .....	49
<b>2. Modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale FVOE 2.0</b> .....	50
<b>3. Verifica dei requisiti negli affidamenti diretti</b> .....	51
<b>3.1 Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro</b> .....	51
<b>3.2 Affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00</b> .....	52
<b>4. Documentazione a comprova dei requisiti</b> .....	52
<b>4.1 Documentazione a comprova dei requisiti generali</b> .....	52
<b>4.2 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario</b> .....	54



<b>5. Verifica delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del Codice .....</b>	<b>55</b>
<b>6. Verifiche in caso di acquisti PNRR/PNC .....</b>	<b>56</b>
<b>7. Verifica dei requisiti in caso di operatore economico (OE) estero .....</b>	<b>57</b>
<b>7.1 Regola generale (sia per OE INTRA-UE che EXTRA-UE).....</b>	<b>57</b>
<b>7.2 Particolarità in caso di OE INTRA-UE .....</b>	<b>57</b>
<b>7.3 Particolarità in caso di OE EXTRA-UE.....</b>	<b>58</b>
<b>AFFIDAMENTO .....</b>	<b>59</b>
<b>1. Decisione di contrarre e di affidamento .....</b>	<b>59</b>
<b>STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>60</b>
<b>1. Imposta di bollo .....</b>	<b>60</b>
<b>2. Termine e forma.....</b>	<b>60</b>
<b>3. Modalità.....</b>	<b>61</b>
<b>4. Dichiarazioni .....</b>	<b>61</b>
<b>5. Elementi del contratto .....</b>	<b>61</b>
<b>TRASPARENZA .....</b>	<b>63</b>
<b>1. La trasparenza con la digitalizzazione.....</b>	<b>63</b>
<b>2. Interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) .....</b>	<b>63</b>
<b>3. Pubblicazione obbligatoria .....</b>	<b>64</b>
<b>4. Pubblicazione obbligatoria per acquisti PNRR/PNC.....</b>	<b>64</b>
<b>5. Procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data - Modalità operative .....</b>	<b>65</b>
<b>6. Durata della pubblicazione .....</b>	<b>66</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>67</b>



## DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI E SERVIZI

### 1. Premesse

Il Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 36/2023) entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023, all’art. 3, comma 1, lettera d) dell’**Allegato** I.1 definisce l’affidamento diretto come: *“L’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice”*.

L’art. 17 del Codice intitolato *“Fasi delle procedure di affidamento”* stabilisce, al comma 2, che: *«In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 (ovvero la Decisione di contrarre e di affidamento) individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»*.

L’affidamento diretto è disciplinato, in particolare, dal Libro II, Parte I agli artt. 48 – 55 del Codice.

Ai sensi dell’art. 48 del Codice, l’affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture si svolge - come per tutti gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 14 del Codice - nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II dello stesso e delle disposizioni del Codice qualora non derogate dalla disciplina specifica.

### 2. Principi

L’importanza di detti principi risiede nel fatto che essi, per la loro portata generale, informano tutti gli affidamenti delle stazioni appaltanti, a prescindere dal loro importo.

#### 2.1 Principio del risultato (art. 1)

In nome dell’esigenza che il mercato dei contratti pubblici e che tutta l’azione che lo contorna sia *goals oriented*, in quanto diretta al perseguimento di un risultato “virtuoso” che accresca la qualità, diminuisca i costi ed aumenti la produttività, con il principio del risultato assurge a interesse pubblico primario **l’affidamento del contratto e la sua esecuzione**, quale risultato che le stazioni appaltanti devono perseguire con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo.

Costituendo attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, il principio in esame diviene CRITERIO PRIMARIO per:

- a) l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto;
- b) la valutazione della responsabilità del personale coinvolto nella procedura (nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti) e la conseguente attribuzione degli incentivi.

#### 2.2 Principio della fiducia (art. 2)

Secondo principio generale è il principio fondato sulla *reciproca fiducia* nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’Amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il principio in esame, oltre a favorire l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, si pone in stretto collegamento con il quadro delle DIVERSE FORME DI RESPONSABILITÀ



in cui può incorrere, tanto il funzionario incaricato della procedura, quanto - e soprattutto - il RUP, quali:

- a) LA RESPONSABILITÀ CIVILE, quale responsabilità «esterna» del funzionario verso l'utenza, che si verifica allorquando arrechi danni a terzi, interni o estranei all'amministrazione, o danni all'amministrazione stessa;
- b) LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE (art. 28 Cost. e art. 1, L. n. 20/1994).

Si tratta della responsabilità c.d. «interna» alla pubblica amministrazione che si concretizza quando il dipendente pubblico, nello svolgimento delle sue funzioni, abbia con la propria condotta cagionato un danno patrimoniale all'Ateneo.

Tale forma di responsabilità è **limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave**: alcuna responsabilità amministrativa potrà essere imputata al dipendente allorquando questi abbia agito *con colpa lieve o per ordine scritto* impartito da un superiore; i relativi danni resteranno a carico dell'amministrazione.

Costituisce colpa grave la violazione delle norme di diritto, degli auto-vincoli, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele. Per converso, **non costituisce colpa grave**, secondo l'art. 2 del Codice, la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle Autorità competenti.

Quanto al danno cagionato, tuttavia, è bene evidenziare che la Corte dei conti ha ad oggi abbandonato una concezione del danno erariale in termini esclusivamente patrimoniali, abbracciando al contrario una nozione più ampia di danno, comprensiva anche dei pregiudizi aventi carattere non patrimoniale. Tra i pregiudizi che possono essere risarciti, rientra anche quello consistente nella lesione alla credibilità e alla reputazione dell'ente pubblico, ovvero il c.d. *danno all'immagine*;

- c) LA RESPONSABILITÀ PENALE, prevista per condotte che indicano gli estremi di fattispecie penalmente rilevanti quali l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), la violazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), la falsità atti d'ufficio (art. 476 e 479 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- d) LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

Fattispecie riferibile solo a coloro i quali rivestano all'interno dell'amministrazione la qualifica di dirigenti; la presente forma di responsabilità si verifica nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o di mancata attuazione delle direttive degli organi politici;

- e) LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE, quale forma di responsabilità, aggiuntiva rispetto a quella penale, civile, amministrativo-contabile e dirigenziale, in cui incorre il lavoratore in caso di violazione del Codice di comportamento, del CCNL o nel caso in cui venga meno ai propri doveri d'ufficio.

### 2.3 Principio dell'accesso al mercato (art. 3)

Le stazioni appaltanti favoriscono l'accesso al mercato nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità.

La *ratio* del principio in esame è quella di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale che assicuri pari opportunità di partecipazione per gli operatori economici alle procedure di gara.



- Detto principio rappresenta a sua volta *un risultato* che le stazioni appaltanti devono perseguire nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, nonché di proporzionalità.

#### **2.4 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento (art.5)**

Gli operatori economici e le stazioni appaltanti agiscono nel rispetto di un obbligo reciproco di correttezza e di tutela dell'affidamento incolpevole nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica.

Tale obbligo vige *anche nella fase precontrattuale*, ciò che rileva infatti è la correttezza del comportamento complessivo tenuto dalle parti sia nel corso delle trattative negoziali, che della procedura di gara e della formazione del contratto.

#### **2.5 Principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale (art.6)**

La stazione appaltante può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento di finalità sociali, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del *risultato*.

L'assenza di competizione non fa venir meno l'obbligo di rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza nell'ingaggio degli organismi non lucrativi.

#### **2.6 Principio di auto organizzazione amministrativa (art. 7)**

L'art. 7 recepisce il principio dell'auto-organizzazione amministrativa, sancito nell'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, in base al quale le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso il RICORSO A TRE MODELLI FRA DI LORO ALTERNATIVI:

- a) autoproduzione;
- b) esternalizzazione;
- c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni.

La codificazione di tale principio pone L'AUTOPRODUZIONE E L'ESTERNALIZZAZIONE SU UN PIANO DI TENDENZIALE PARITÀ, così superando l'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'*in house*.

Difatti, sebbene la scelta per l'affidamento *in house* debba essere sempre motivata a differenza di quanto accade per il ricorso al mercato che non richiede specifica motivazione, le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, adottando per ciascun affidamento un provvedimento, diversamente motivato a seconda dell'oggetto del contratto:

- *per i servizi all'utenza* è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività, la congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, del risparmio di tempo e del razionale impiego delle risorse pubbliche;
- *in caso di servizi strumentali alla pubblica amministrazione* è sufficiente una *motivazione più snella*, relativa alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto quali, ad esempio, gli standard di riferimento della Consip S.p.A. e delle altre centrali di committenza o, in mancanza, gli standard di mercato.



Infine, alla stregua di tale principio, le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI POSSONO COOPERARE TRA LORO TRAMITE ACCORDI, conclusi senza gara, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 del Codice. Nell'ambito di tale cooperazione si evidenzia che le Amministrazioni che partecipano all'accordo possono avere competenze diverse e perseguire finalità pubbliche diverse, purché la reciproca collaborazione consenta a ciascuna di realizzare il proprio obiettivo.

Elemento dominante, infatti, è *l'assenza della logica di scambio*, ovvero l'assenza di un rapporto sinallagmatico, a favore dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche non coincidenti ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna amministrazione partecipante all'accordo.

→ Diversamente si realizzerebbe una elusione della normativa sui contratti pubblici.

## 2.7 Principio di autonomia contrattuale (art. 8)

L'art. 8 del Codice attribuisce alla pubblica amministrazione una generale capacità negoziale, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge. Da qui, di interesse è in questa sede segnalare che la stazione appaltante può:

- *concludere contratti a titolo gratuito purché non abbiano ad oggetto prestazioni intellettuali*. In particolare, il comma 2 dell'art. 8 pone un divieto ai professionisti di rendere gratuitamente le prestazioni d'opera intellettuale salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo tali casi eccezionali, si garantisce comunque la regola dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2233 c.c. Esempi di prestazioni d'opera intellettuale sono rinvenibili nei servizi di progettazione e nei servizi di patrocinio legale, per i quali ultimi è vigente l'art. 13bis della Legge n. 247/2012, per garantire l'equo compenso;
- *ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara*, ferme restando le disposizioni del codice civile in tema di forma, revocazione ed azioni di riduzione delle donazioni.

La disciplina che regola l'equo compenso, contenuta nella L. n. 49/2023, da applicarsi anche alle prestazioni d'opera intellettuale rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, prevede:

- il compenso proporzionato al lavoro svolto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
- la nullità delle pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all'opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe dei decreti ministeriali.

Il **Documento in consultazione - Bando tipo n. 2/2023 dell'ANAC** chiarisce che al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione all'operatore economico incaricato non possono essere richieste prestazioni gratuite né prestazioni ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Il medesimo documento specifica che, con la **legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»**, il legislatore è intervenuto sulla disciplina dell'equo compenso, confermandone l'estensione alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate



dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'articolo 3, comma 1, introduce uno speciale regime di **nullità** delle clausole che non prevedano un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera. Vengono definite tali «*le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge*». **La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto**, che rimane valido ed efficace ed opera a solo vantaggio del professionista.

L'Autorità, in data 7/7/2023, ha segnalato la questione alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.

Nelle more di un chiarimento, il bando tipo n. 2/2023 dell'ANAC, attualmente in consultazione, fornisce tre possibili soluzioni tra cui, all'esito della consultazione, sarà scelta l'opzione regolatoria adottata dal bando tipo.

L'opzione prescelta nelle more della consultazione con gli *stakeholders* prevede il "Possibile ribasso limitato alle spese generali". Si propone, stante il divieto di ribasso sul compenso professionale individuato secondo le tabelle ministeriali, di effettuare una gara con valutazione dell'offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale, quindi limitata alle sole spese generali.

## **2.8 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9)**

Consacrazione di un principio di derivazione privatistica che ha visto la sua massima espressione durante la fase del *lockdown* e i successivi eventi straordinari che hanno alterato le fisiologiche dinamiche dei mercati, con il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si introduce **un rimedio manutentivo** per l'ipotesi in cui si verificano, nel corso dell'esecuzione del contratto, sopravvenienze straordinarie e imprevedibili tali da alterare l'equilibrio tra le parti, attribuendo alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali.

A garanzia del diritto alla rinegoziazione riconosciuto alla parte svantaggiata, da esercitarsi sempre secondo buona fede delle condizioni contrattuali, le stazioni appaltanti favoriscono l'inserimento nei contratti di apposite clausole, volte ad assicurare:

- il ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica;
- o, in alternativa, la riduzione proporzionale del corrispettivo per il contraente svantaggiato, qualora le sopravvenienze suddette rendano la prestazione - in parte o temporaneamente - inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti.



La finalità è quella di garantire la buona esecuzione del contratto e di scongiurare che le circostanze straordinarie e imprevedibili ne compromettano il completamento, oltre che prevenire le liti e il contenzioso.

## **2.9 Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10)**

Sulla scorta di tali principi, i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza delle cause di esclusione espressamente definite dal Codice agli artt. 94 (cause di esclusione automatica) e 95 (cause di esclusione non automatica).

In ragione dell'inserimento, accanto al principio di tassatività, del principio di eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito, le cause di esclusione sono tassative ed integrano di diritto bandi e lettere di invito.

Ulteriori cause di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

## **2.10 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11)**

Al fine di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in forza dell'art. 11 del Codice, le stazioni appaltanti indicano nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

A tutela della libertà di iniziativa economica, rimane tuttavia ferma la FACOLTÀ degli operatori economici di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da applicarsi, purché questo garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.

→ In tal caso, *prima dell'affidamento o dell'aggiudicazione*, le stazioni appaltanti acquisiscono *una DICHIARAZIONE* con cui l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero una dichiarazione di equivalenza delle tutele da verificare con le modalità previste per la verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 110 del Codice.

Si ritiene che tale disposizione si applichi anche agli affidamenti diretti, in forza sia del comma 4 del medesimo art. 11 che prevede l'acquisizione della dichiarazione dell'operatore economico "*prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione*", dovendosi intendere il termine *affidamento*, in alternativa all'aggiudicazione, riferito all'affidamento diretto, sia in forza dell'art. 48 che al comma 1 prescrive il rispetto, per gli appalti sotto soglia, dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice.

## **2.11 Principi digitali (art. 19)**

Ai sensi dell'art. 19 del Codice, in vigore dal 1.01.2024, le stazioni appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi tratti dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005), ossia secondo I PRINCIPI:

- di neutralità tecnologica, per il quale le stazioni appaltanti sono libere di scegliere, nell'ambito del ciclo di vita dei contratti pubblici, la tecnologia più adeguata ai loro bisogni;
- di trasparenza, alla stregua del quale le informazioni ed i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita



dei contratti pubblici, ove non considerati rilevanti ai sensi dell'art. 35 del Codice, ovvero secretati ai sensi dell'art. 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC – che garantisce il rispetto del principio di pubblicità - mediante piattaforme digitali;

- di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica;
- di unicità dell'invio, per il quale ogni dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
- di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli artt. 3 *bis* e 22 e ss. della L. 241/1990 e degli artt. 5 e 5 *bis* del D. Lgs. 33/2013.

## 2.12 Principio di rotazione (art. 49)

Principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia, e dunque anche degli affidamenti diretti di contratti di servizi e forniture, il principio di rotazione, allo scopo di evitare il consolidamento di rendite di posizione, vieta l'affidamento di un appalto al contraente uscente, nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Rispetto alla previgente normativa, il principio di rotazione si applica al contraente uscente e non anche agli operatori economici invitati e non affidatari.

Si evidenzia che è consentito DEROGARE al principio di rotazione, potendo il contraente uscente essere reinvitato o individuato quale affidatario diretto:

- a) in caso di riscontrata sussistenza di precisi requisiti, che devono essere *concorrenti e non alternativi tra loro*:
  - particolare struttura del mercato;
  - effettiva assenza di alternative;
  - accurata esecuzione del precedente contratto;
- b) *per affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00* con riferimento al singolo affidamento, anche senza motivazione, come chiarito dal MIT con il parere n. 2145 del 18/07/2023, con il quale è stata affermata l'esenzione dal principio della rotazione, al fine di favorire la semplificazione e la velocizzazione degli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 e nel rispetto dei principi sopra esposti.

Il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da consultare. In tali ipotesi, difatti, l'assenza di uno sbarramento al numero di operatori da consultare farebbe venir meno la *ratio* del principio in esame.

## 3. Digitalizzazione

La disciplina in tema di digitalizzazione, prevista dal nuovo Codice (artt. 19-36) ha acquisito efficacia dal 1.01.2024 e si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice stesso, ossia ai contratti di appalto o concessione di qualunque importo, nonché alle procedure di affidamento comprese nel **PNRR/PNC** avviate a partire dalla suddetta data.

Nell'ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d'ora in poi BDNCP) ha reso disponibili, mediante interoperabilità, per il tramite della



Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Dal 31.12.2023, al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG.

La BDNCP gestita da ANAC rende disponibili, tra i vari servizi, il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento.

La BDNCP si articola nelle sezioni:

- **Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).**
- **Piattaforma contratti pubblici (PCP):** complesso di servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti interoperano con la BDNCP per la gestione digitale del ciclo di vita dei contratti pubblici.
  - **Piattaforma per la pubblicità legale degli atti:** garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice con le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 27 del Codice, anche mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
  - **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE):** consente l'accesso alle informazioni riguardanti un Operatore Economico per la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici e l'assenza di cause di esclusione (casellario giudiziale, certificati antimafia, regolarità fiscale e contributiva, eccetera). I dati e i documenti contenuti nel fascicolo, che l'Operatore Economico può inserire attraverso apposite funzionalità, aggiornati automaticamente dagli enti certificatori (Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate etc.) attraverso l'interoperabilità, possono essere consultati dalle stazioni appaltanti e riutilizzati in tutte le procedure di affidamento a cui uno stesso Operatore Economico partecipa.
  - **Casellario Informatico:** il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici, individuati dall'ANAC con il Regolamento sul Casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.
  - **Anagrafe degli Operatori Economici:** censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti (Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell'operatore economico e i soggetti da questi delegati), le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.

In ossequio agli artt. 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno l'obbligo di utilizzare Piattaforme di Approvvigionamento Digitali (PAD) *certificate e interoperabili*.

Tali piattaforme devono essere utilizzate per:

- redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di *programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione* dei contratti;
- trasmissione dei dati e documenti alla BDNCP;
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del Documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara;



- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e gestione delle garanzie.

**A tal fine, la Sapienza è dotata della piattaforma U-BUY, gestita da Cineca, che ha ottenuto l'iscrizione nel Registro delle piattaforme certificate da parte dell'ANAC.**

#### **4. Soglia dell'affidamento diretto**

Si procede all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria ed attività di progettazione, se di **importo inferiore a 140.000,00 euro**, IVA esclusa, anche senza consultazione di più operatori economici, **scegliendo soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali**, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dall'Amministrazione.

##### **4.1 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00**

Ai sensi dell'art. 52 del Codice, nelle procedure di **affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con:

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (sì è ritenuto opportuno per motivi di uniformità e completezza predisporre la dichiarazione sostitutiva, utilizzando il DGUE per le Parti II – Informazioni sull'operatore economico; III – Motivi di esclusione; IV – Criteri di selezione; VI – Dichiarazioni finali [vedasi successivo **Al. 4**]) che sarà controllata dall'Amministrazione, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminare ogni anno;
- le dichiarazioni integrative.

Laddove, a seguito della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede:

- ✓ alla risoluzione del contratto;
- ✓ all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- ✓ alla comunicazione all'ANAC;
- ✓ alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, nel quale sarà definito il periodo di sospensione dello stesso.

##### **4.2 Affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00**

Nel caso di affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di **importo pari o superiore a 40.000,00 euro**, IVA esclusa, l'operatore economico deve presentare:

- il DGUE;
- le dichiarazioni integrative.



Tali dichiarazioni devono essere debitamente compilate e firmate.

## **5. Verifica dei requisiti e stipula del contratto**

L'Amministrazione verifica i requisiti attraverso il FVOE. Dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, è possibile disporre l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

La stipula del contratto ha luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, non applicandosi il termine dilatorio di cui all'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

## **6. Esecuzione anticipata del contratto**

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto** solo dopo la verifica dei requisiti, senza necessità di alcuna motivazione in ordine all'urgenza.

## **7. Avviso sui risultati**

Occorre pubblicare l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, come prescrive l'art. 50, comma 9 del Codice, come specificato nel capitolo successivo sulla trasparenza.

## **8. Divieto di frazionamento artificioso**

Il divieto di artificioso frazionamento è sancito dall'art. 14, comma 6 del Codice.

È fatto divieto all'Amministrazione di frazionare artificiosamente gli acquisti al fine di eludere la normativa sulle procedure, come ad esempio, effettuare più acquisti sotto i 5.000,00 euro per evitare la rotazione degli operatori economici.

## **9. Costi della manodopera e della sicurezza**

Anche nell'affidamento diretto occorre indicare, da parte dell'Amministrazione, i costi della manodopera e della sicurezza, come ha chiarito il MIT con parere n. 2083/2023, salvo che per i servizi di natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

L'operatore economico deve a sua volta indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo i casi sopraindicati.

I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

## **10. Criteri ambientali minimi**

**I Criteri Ambientali Minimi (CAM)** sono previsti dall'art. 57 del Codice. Si tratta di requisiti minimi ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente, al fine di indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni per l'individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale. In altri termini, come precisato dallo stesso Dicastero, l'applicazione sistematica ed omogenea dei CAM consente di diffondere le tecnologie



ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili, producendo un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della Pubblica Amministrazione.

I CAM, qualora previsti, devono essere inseriti nella documentazione di gara.

L'elenco dei CAM in vigore è rinvenibile al seguente link:  
<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientaliminimi>.

## 11. Revisione prezzi

L'istituto della revisione prezzi è disciplinato dall'art. 60 del Codice.

L'Amministrazione è obbligata all'inserimento delle clausole di revisione prezzi, nei documenti di gara.

In chiave operativa, occorre evidenziare che tali clausole:

- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;
- operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione prezzi **si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT**, da determinare nella documentazione di gara, pubblicati sul relativo portale istituzionale ed in particolare, per i contratti di servizi e forniture:

- a) gli indici dei prezzi al consumo;
- b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi;
- c) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi, il comma 5 dell'art. 60 del Codice prevede che l'Amministrazione utilizzi:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (nel limite del 50%);
- le somme derivanti da ribassi d'asta (se non ne è prevista una diversa destinazione);
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'Amministrazione e per i quali siano stati emessi i certificati di regolare esecuzione.

IL **MIT con parere n. 1455 del 24 febbraio 2022** ha dichiarato che la revisione dei prezzi non è applicabile nel caso di contratti ad esecuzione istantanea, fra i quali in genere rientrano quelli aventi ad oggetto la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oppure un bene da consegnare nell'immediato.

È applicabile, invece, la revisione dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuativa. Per i servizi di ingegneria e di architettura deve essere rapportata solo all'importo delle spese e degli oneri accessori.

## 12. Requisiti generali



Il Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice indica, tra l'altro, i requisiti di partecipazione. Il Capo II è dedicato ai requisiti di ordine generale.

In particolare, l'art. 94 individua **le cause di esclusione automatica dell'operatore economico**, rispetto alle quali non vi è alcun margine valutativo dell'Amministrazione, ovvero:

- in caso di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati specificamente indicati al comma 1 (lett. a – h), a carico dell'operatore economico o dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, più precisamente:
  - a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - g) del direttore tecnico o del socio unico;
  - h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
- in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi del Codice Antimafia (comma 2), a carico dell'operatore economico o dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3;
- in caso di sanzione interdittiva, avente ad oggetto il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi, aventi ad oggetto la violazione delle disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi<sup>2</sup> [comma 5, lett. a];
- in caso di mancata presentazione della certificazione di assolvimento dell'obbligo di assunzione della normativa dei disabili, ovvero di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito [comma 5, lett. b];
- nel caso in cui l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure [comma 5, lett. d];
- nel caso in cui l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato falsa documentazione o false dichiarazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico [comma 5, lett. e];

<sup>1</sup> Articolo 9, comma 2 lettera c) D.lgs. n. 231/2001.

<sup>2</sup> Articolo 14 del D.lgs. n. 81/2008.



- in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, commesse dall'operatore economico rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (vedere l'Allegato II.10 al Codice), [comma 6].

Sono **cause di esclusione non automatica ai sensi dell'art. 95 del Codice**, e, dunque, suscettibili di valutazione da parte dell'Amministrazione, mediante contraddittorio con gli operatori economici:

- le gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro [comma 1, lett. a];
- la situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice non diversamente risolvibile [comma 1, lett. b];
- la distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione delle procedure di appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive [comma 1, lett. c];
- la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla gara [comma 1 lett. d];
- l'illecito professionale grave tale da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'offerente, dimostrato dall'Amministrazione con mezzi adeguati, [comma 1, lett. e];
- violazioni non definitivamente accertate per imposte, tasse e contributi (vedere l'Allegato II.10 al Codice) [comma 2].

Secondo quanto previsto dall'art. 98 del Codice, **l'illecito professionale grave** rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h) del medesimo articolo, ovvero:

- nel caso di contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero da soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 dell'art. 94;
- nel caso di contestata e accertata commissione, da parte dell'operatore economico, oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94, di taluno dei seguenti reati:
  - 1) abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.);
  - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito (artt. 216, 217, 218 e 220 del R.D. n. 267/1942).

**La disciplina dell'esclusione è contenuta anche negli artt. 96 e 97 del Codice.**

### **13. Requisiti speciali**

I requisiti di ordine speciale, previsti all'art. 100 del Codice, sono:

- di idoneità professionale;
- di capacità economico finanziaria;
- di capacità tecnico professionale.



Per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, l'Amministrazione richiede, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

In caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta una dichiarazione sostitutiva, nella quale si dichiara di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 al Codice.

L'Amministrazione, nei casi di affidamenti di servizi e forniture, può chiedere agli operatori economici che il requisito di capacità economica e finanziaria sia soddisfatto presentando un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel precedente triennio, dalla data di richiesta del preventivo a monte della procedura di affidamento.

L'Amministrazione può, altresì, richiedere agli operatori economici, quale requisito di capacità tecnica e professionale, di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di richiesta del preventivo a monte della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

#### **14. Cauzione provvisoria**

Nelle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture, l'Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria (art. 53, comma 1 del Codice).

#### **15. Cauzione definitiva**

Prima della stipula del contratto l'affidatario deve costituire una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del Codice.

La cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 53 del Codice è pari al 5% dell'importo contrattuale.

È facoltà dell'Amministrazione, in casi debitamente motivati dal RUP nei documenti di gara, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia, come ad esempio, nel caso di appalti eseguiti da operatori economici di comprovata solidità, nonché per la fornitura di beni che per loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o direttamente forniti dai produttori.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'appaltatore, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che



sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'affidatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'affidatario è avvisato tramite PEC.

Su richiesta dell'Amministrazione, l'affidatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui la stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

## 16. Subappalto

Il subappalto, disciplinato dall'art. 119 del Codice, è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

È nulla la cessione del contratto.

È nullo, altresì, il contratto di subappalto che abbia ad oggetto:

- l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
- la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per contratti ad alta intensità di manodopera si intendono *“i contratti nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi”* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'Allegato I.1 al Codice.

È possibile vietare il subappalto per alcune prestazioni espressamente indicate nei documenti di gara, previa motivazione nella decisione di contrarre.

Le motivazioni devono essere inerenti:

- le specifiche caratteristiche dell'appalto, quali, ad esempio, la fornitura di componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica;
- l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- l'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. White List).

L'affidatario in sede di offerta deve indicare le prestazioni da subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto stesso.

L'affidatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

A seguito di apposita richiesta, il RUP rilascia l'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta.



L'autorizzazione è concessa a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione indicate al paragrafo 11;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto all'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al superiore paragrafo 12.

Si precisa, altresì, che l'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. In particolare, l'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs n. 276/2003, salvo i casi di pagamento diretto dall'Amministrazione al subappaltatore che sia una micro o piccola impresa, ovvero nel caso di pagamento diretto effettuato su richiesta dal subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

È ammesso il subappalto a cascata ai sensi dell'art. 119 del Codice.

L'Amministrazione può escludere l'applicazione del subappalto a cascata, prevedendo nei documenti di gara le prestazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

## **17. Modifica dei contratti in corso di esecuzione**

L'Amministrazione, fermo quanto previsto dal paragrafo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare il contratto d'appalto, **senza una nuova procedura di affidamento**, nei seguenti casi:

- a. quando la modifica è stata prevista nei documenti di gara con una clausola chiara, precisa e inequivocabile; [co. 1 lett. a)];
- b. per la sopravvenuta necessità di servizi e forniture supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente comporti improcedibilità per motivi economici o tecnici e per l'Amministrazione notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi [co. 1 lett. b)];



- c. per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte dell'Amministrazione [co. 1 lett. c)];
- d. se un nuovo contraente sostituisce l'affidatario a causa di una delle seguenti circostanze:
  - 1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili nei documenti di gara;
  - 2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purchè ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice;
  - 3) nel caso in cui l'Amministrazione assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), che il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Inoltre, ai sensi del comma 3 dell'art. 120, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, ferma restando la struttura del contratto o dell'accordo quadro, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a. le soglie di rilievo comunitario;
- b. il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

La modifica è considerata sostanziale, ai sensi del comma 6 dell'art. 120 del Codice, quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- c. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- d. un nuovo contraente sostituisce quello cui l'Amministrazione aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d) del Codice.



Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora l'opzione del **c.d. "quinto d'obbligo"** non sia espressamente prevista nei documenti di gara, non è possibile applicarla.

L'Amministrazione può prevedere nei documenti di gara la **c.d. opzione di proroga** nei confronti dell'affidatario, il quale è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto d'appalto oppure, sempre se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato più favorevoli per l'Amministrazione.

L'Amministrazione può prevedere che il contratto possa essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, **c.d. proroga tecnica**, in casi eccezionali nei quali risultano oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dallo stesso.

Nel caso di modifica del contratto stipulato a seguito dell'affidamento diretto, ai sensi del comma 1, lettere b) e c) dell'art. 120, deve essere pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84 del Codice.

Il RUP deve, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, osservare gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dal perfezionamento delle modifiche, ai sensi dell'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 al Codice.

## **18. Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice, ovvero:

- a) modifica sostanziale del contratto;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'affidatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 (vedi paragrafo 12), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 122, commi 2 e 3 del Codice, risolve il contratto:

- per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'affidatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia



e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;

- per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da comportare la buona riuscita delle prestazioni.

### 19. Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Amministrazione in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all' affidatario tramite PEC, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio o la fornitura e verifica la regolarità dello/a stesso/a.

L'Amministrazione, nel caso di recesso, corrisponde all'esecutore il pagamento dei servizi e delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14.

### 20. Anticipazione del prezzo

L'anticipazione del prezzo, disciplinata dall'art. 125 del Codice, è l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto.

L'anticipazione del prezzo (corrispettivo) è obbligatoria e non può essere rateizzata.

L'anticipazione è calcolata sul valore del contratto di appalto ed è pari al 20 %. Questa va corrisposta all'affidatario entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di avvio dell'esecuzione anticipata.

L'Amministrazione nei documenti di gara può prevedere un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 %.

Il Codice stabilisce che **l'anticipazione non si applica** ai seguenti contratti di forniture e servizi indicati all'art. 33 dell'Allegato II.14:

- ai contratti per **prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata** o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base di un reale consumo;
- ai servizi che, per loro natura, prevedono **prestazioni intellettuali** o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

Nel caso di contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'anticipazione del prezzo è un beneficio per l'affidatario che può perdere, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Inoltre, sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. L'importo deve essere



maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

## 21. Penali

Il RUP prevede nei documenti di gara l'applicazione di una penale giornaliera per la ritardata esecuzione della prestazione pattuita.

La penale giornaliera per ritardato adempimento deve essere compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale netto (art. 126 del Codice). Le penali non possono superare il 10% dell'importo, pena la risoluzione del contratto.

Il DEC, se nominato, segnala al RUP le eventuali inadempienze.

La comunicazione dell'applicazione delle penali all'affidatario è preceduta dalla segnalazione del RUP circa le comprovate inadempienze, nonché dalla formale contestazione. L'affidatario ha facoltà di opporsi, presentando le proprie controdeduzioni entro un termine congruo da determinare a cura del RUP a decorrere dal ricevimento della comunicazione.

Nella citata comunicazione, l'Amministrazione specifica le motivazioni, la quantificazione e le modalità di pagamento di quanto dovuto a titolo di penale, che potrà avvenire a mezzo bonifico intestato all'Amministrazione, oppure mediante la decurtazione dagli importi di pagamento, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti a causa dell'inadempimento.

Le penali non si applicano per eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente documentati dall'affidatario.

## 22. Incentivi

È prevista l'incentivazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 45 del Codice, anche per gli affidamenti diretti, nei casi in cui il RUP è soggetto diverso dal DEC.

L'incentivo è determinato in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento.

L'importo corrispondente all'incentivo deve essere previsto nel quadro economico dell'acquisto e accantonato sul budget nella decisione di contrarre.

Il RUP è soggetto diverso dal DEC, con riferimento al riconoscimento dell'incentivo, nei casi in cui l'appalto ha ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza.

Sono considerati **servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo:**

- gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni.

L'art. 32, al comma 2 dell'Allegato II.14 al Codice prevede un elenco non tassativo **di servizi**, che sono da considerarsi di particolare importanza a prescindere dall'importo e per il quale il RUP deve essere diverso dal DEC, quali:



1. servizi di telecomunicazione;
2. servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
3. servizi informatici e affini;
4. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
5. servizi di consulenza gestionale e affini;
6. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
7. eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
8. servizi alberghieri e di ristorazione;
9. servizi legali;
10. servizi di collocamento e reperimento di personale;
11. servizi sanitari e sociali;
12. servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Sono considerati appalti **di forniture** di particolare importanza quelli di **importo superiore a 500.000,00 euro**.

**La Corte dei Conti, sezione di controllo Toscana, con deliberazione n. 3/2024,** ha ritenuto che ai fini dell'attribuzione dell'incentivo tecnico non rilevi il profilo professionale tecnico, bensì *“la concreta esplicitazione di **attività tecniche** legate alla procedura contrattuale, anche se esplicitata da collaboratori amministrativi.”*

Pertanto, la corresponsione dell'incentivo deve essere effettuata a seguito dell'accertamento delle **specifiche attività**, o delle **specifiche funzioni tecniche** svolte dai dipendenti.

La Sezione ha altresì affermato, con riferimento agli affidamenti diretti, che *“è pur vero che la specificità della procedura di affidamento, anche in termini di maggiore semplicità e snellimento della stessa, richiederà una verifica accurata circa le attività incentivanti che dovranno necessariamente essere quelle individuate nell'allegato I.10 cit.”*

### **23. Normativa applicabile agli acquisti PNRR/PNC**

Per gli acquisti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica:

- il nuovo Codice;
- le norme specifiche del D.L n. 77/2021;
- **fino al 30.06.2024**, gli artt. 1, 2 ad esclusione dei commi 4,5,6 e 8 del D.L. 76/2020.

In particolare, l'art. 225, comma 8 del Codice prevede che: *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche*



dopo il 1 luglio 2023, le disposizioni di cui al **decreto-legge n. 77 del 2021**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al **decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13**, nonché le **specifiche disposizioni legislative** finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”.

Si precisa che, l'**art. 8 comma 5 del D.L. n. 215/2023** ha prorogato il termine, previsto all'**art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023 del 31/12/2023, fino al 30/06/2024**.

**Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023 “((...)) limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse”.**

L'art. 14 del D.L. n. 13/2023 conv. in L. 41/2023 e ss. ii. ha esteso **agli acquisti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR e PNC fino al 30/06/2024** la portata applicativa, delle suindicate disposizioni **del D.L. 76/2020**, in particolare, nei termini sottoindicati:

- **art. 1, comma 1**, per il quale negli affidamenti diretti di servizi e forniture l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di due mesi** dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto di tali termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che viene senza indugio dichiarata dall'Amministrazione e opera di diritto;
- **art. 1 comma 2**, alla stregua del quale l'importo per gli affidamenti diretti per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, è inferiore a **139.000,00 euro**. In tali casi l'Amministrazione procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, ferma restando l'esigenza che siano scelti **soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento**, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;



- **art. 1 comma 4**, per il quale la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria, **salvo** che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano **particolari esigenze** che ne giustificano la richiesta, da indicarsi nella decisione di contrarre. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è pari all'1% dell'importo posto a base di gara;
- **art. 8, comma 1, lett. a)**, per il quale **è sempre autorizzata, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti soggettivi, nonché dei requisiti di qualificazione previsti** per la partecipazione alla procedura. Dunque, nel caso di appalti PNRR e PNC, è possibile *ex lege* procedere all'aggiudicazione nelle more della verifica delle dichiarazioni rese dall'affidatario e procedere all'esecuzione dell'appalto già in questa fase.

Agli affidamenti diretti di servizi e forniture finanziati con fondi PNRR e PNC, qualora non dovesse essere prorogata la disciplina ora esposta, dopo il **30/06/2024** si applicherà *in toto* il **D.Lgs. 36/2023, fermi restando gli adempimenti prescritti dal D.L. 77/2021**.

Ai sensi **dell'art. 47** di quest'ultimo, rubricato "*Pari opportunità ed inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*", che come chiarito dal Parere MIMS n. 1719 del 10.01.2023, è applicabile "*a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC, a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore*,"

gli operatori economici:

- **(comma 2)** tenuti a redigere un **rapporto sulla situazione del personale** tramite la piattaforma *equalmonitor* (quelli che occupano oltre 50 dipendenti), ex art. 46 D.Lgs. 198/2006, producono - a pena di esclusione - al momento della presentazione delle offerte, **copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rsa e al consigliere regionale di parità, ovvero attestazione di contestuale trasmissione a detti soggetti;
- **(comma 3)** diversi da quelli di cui al comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a 15 e fino a 50 dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** da trasmettere alle rappresentanze sindacali, pena il pagamento di una penale.

La mancata produzione della relazione di genere determina l'interdizione dalla partecipazione per 12 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC;

- **(comma 3 bis)** sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipula del contratto, la **relazione del legale rappresentante relativa all'assolvimento degli obblighi che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'art. 17 della L. 68/99** e relativa alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, pena il pagamento di una penale. Questa relazione è poi trasmessa alle rsa;



- **(comma 4)** devono aver assolto, al momento di presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di lavoro di persone con disabilità ex L.68/99; assumono l'obbligo di assicurare, nell'esecuzione del contratto, una quota pari **almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali**, sia **all'occupazione giovanile che femminile**. Per il calcolo della percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo delle nuove assunzioni, che devono avvenire con contratto di lavoro subordinato ai sensi del D.Lgs. 81/15 e dai Ccnl, e che possono essere effettuate anche dal subappaltatore (quindi questo requisito può essere soddisfatto anche in caso di subappalto o di avvalimento). Il rispetto di questo requisito è oggetto in sede di regolare esecuzione da parte del RUP oppure dal DEC, se nominato.

**L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 47 comma 7, può:**

- escludere nei documenti di gara l'inserimento dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4 dell'art. 47, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, nel caso in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- stabilire una quota inferiore al 30% delle assunzioni necessarie, specificando la motivazione nella decisione di contrarre, nel caso in cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi ne rendano impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ciò può verificarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle ipotesi di affidamenti diretti per importi di modico valore o di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale, nonché nel caso di assunzione di personale con abilitazioni tali da rendere la platea dei potenziali interessati alle assunzioni limitata nel breve periodo e di procedure per somma urgenza o protezione civile o, comunque, altrimenti giustificate da specifiche ragioni di urgenza.

#### **24. Penali per acquisti PNRR/PNC**

Il RUP, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.L. 77/2021, prevede nei documenti di gara l'applicazione di penali giornaliere per la violazione dei commi 3, 3 bis e 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

Le penali devono essere calcolate nella misura compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale.

Le penali non possono superare complessivamente il 20% di detto ammontare, pena la risoluzione del contratto.

#### **25. Acquisti PNRR/PNC di beni e servizi informatici**



Gli acquisti di beni e servizi informatici finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR e PNC sono disciplinati dall'art. 53 del D.L. 77/2021, il quale prevede che per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria si procede con affidamento diretto.

Al termine della procedura l'Amministrazione stipula il contratto ed avvia l'esecuzione dello stesso nel rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del Codice.

Si precisa altresì che, l'autocertificazione per le verifiche antimafia, indicata all'art. 53 comma 2 del D.L. n. 77/2021, consente di stipulare, i contratti relativi ai servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro 60 giorni.

## **26. Conflitto di interessi negli acquisti PNRR/PNC**

Il conflitto di interessi si configura quando un soggetto, a qualsiasi titolo:

- interviene con compiti funzionali nella procedura di affidamento o nella fase di esecuzione degli appalti e ne può influenzare in qualsiasi modo il risultato, gli esiti e la gestione;
- ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di affidamento o nella fase di esecuzione.

Per gli acquisti PNRR e PNC devono essere rese le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse:

- dal personale dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento di acquisto;
- dall'affidatario;
- dal titolare effettivo.

Le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse, una volta compilate, devono essere protocollate a cura di ciascuna Struttura.

L'Amministrazione è dotata di un Registro annuale delle dichiarazioni di assenza e/o presenza di situazioni di conflitto di interesse, che è stato reso disponibile sulla vista denominata "Approfondimenti in materia di appalti pubblici", presente nell'ambito del portale istituzionale Uniroma1, in collaborazione con il Settore PNRR dell'Area Supporto alla ricerca, in ossequio a quanto previsto dal MEF nelle "**Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi del PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali dello Stato e dei Soggetti attuatori**".

## **27. Documenti di gara per gli acquisti PNRR/PNC**

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o una fornitura finanziata in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, il RUP deve indicare nei documenti di gara, oltre a quanto previsto dal Codice e agli adempimenti indicati nei precedenti paragrafi, i seguenti elementi:

- i riferimenti del relativo progetto;
- l'eventuale motivazione della deroga o dell'esclusione della quota di assunzione (almeno il 30%) relativa all'occupazione giovanile e femminile, ai sensi del combinato disposto dall'art. 47 commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 e dall'art. 6 delle linee guida della



Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, del 7 dicembre 2021;

- l'indicazione delle unità di personale coinvolte nell'affidamento e il riferimento alle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse;
- le indicazioni coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura;
- le tempistiche coerenti con il cronoprogramma dell'intervento e del progetto di riferimento;
- il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e messa in campo di azioni correttive;
- le indicazioni coerenti con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, facendo riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" di cui alle circolari MEF del 30/12/2021 n. 32 e del 13/10/2022, n. 33;
- l'eventuale esclusione di attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale (es: attività connesse ai combustibili fossili, attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori o attività che generano emissioni di gas a effetto serra non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento);
- acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH e dei principi trasversali del PNRR;
- l'obbligo di riportare nei SAL una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del DNSH, di prevedere dei meccanismi amministrativi automatici che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH;
- il riferimento al pagamento per le spese sostenute dal soggetto attuatore, effettuato con le risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa *Next Generation Eu – Italia*;
- la messa in campo di azioni correttive, applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il mancato rilascio degli output previsti, nonché per il mancato rilascio di eventuali "prodotti output" di conclusione delle attività, al fine di attestare il raggiungimento dei target associati al progetto.

## **28. Verifica del possesso dei requisiti negli acquisti PNRR/PNC**

In caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC, oltre ai requisiti di ordine generale e, se del caso, speciale, devono essere verificate le dichiarazioni inerenti:

- il numero dei dipendenti impiegati alla data di presentazione dell'offerta;
- l'assolvimento dell'obbligo della L. 68/99;
- i dati identificativi del titolare effettivo;
- le dichiarazioni di assenza dei conflitti di interesse di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice dell'affidatario e del titolare effettivo;
- l'eventuale assunzione giovanile e femminile di una quota pari al 30% per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

La verifica dei requisiti deve essere effettuata a prescindere dall'importo dell'acquisto.



### **29. Anticipazione del prezzo negli acquisti PNRR/PNC**

Il RUP può prevedere l'eventuale anticipazione del prezzo fino al 30% dell'importo contrattuale, qualora vi siano le risorse economiche, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.L. n. 77/2021.

### **30. Subappalto negli acquisti PNRR/PNC**

Nel caso di subappalto, vige l'obbligo per il subappaltatore di comunicare i dati del titolare effettivo.

### **31. Conservazione dei documenti negli acquisti PNRR/PNC**

Il RUP deve prevedere nella documentazione di gara la conservazione dei documenti attinenti alla procedura di affidamento per consentire l'accertamento della regolarità della procedura stessa.

### **32. Titolare effettivo negli acquisti PNRR/PNC**

L'affidatario, in sede di presentazione dell'offerta, deve dichiarare i dati identificativi del titolare effettivo.

Nel caso in cui il titolare effettivo sia diverso dall'affidatario, il titolare deve dichiarare a sua volta l'assenza di conflitti di interesse.

### **33. Stipula del contratto negli acquisti PNRR/PNC**

In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o fornitura finanziato in tutto o in parte con il PNRR/PNC, l'affidatario è tenuto **prima della stipula del contratto** a rendere nuovamente la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse di cui occorre dare atto nel contratto.

Dopo la stipula del contratto, ed entro 6 mesi, l'affidatario deve produrre i rapporti e le relazioni previste dai commi 3 e 3bis, dell'art. 47 del D.L. 77/2021.



## RUP – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

### 1. Premesse

Prima di procedere all'acquisto occorre indicare e nominare un RUP.

Il RUP da "responsabile unico del procedimento" diviene RESPONSABILE UNICO DEL "PROGETTO", in quanto tale dunque soggetto responsabile, non di un singolo procedimento, bensì di una serie di fasi preordinate alla realizzazione di un progetto/intervento pubblico unitario, rispetto al quale egli conserva la centralità e la trasversalità del ruolo, quali le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.

Tuttavia, il Codice, al comma 4 dell'art. 15, introduce un principio di responsabilità per fasi: al fine di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, si prevede la possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

In caso di nomina dei responsabili di fase a sostegno dell'attività del RUP, si segnala che rimangono in capo a quest'ultimo gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai responsabili di fase i compiti e le responsabilità delle singole fasi per cui sono stati nominati.

In un'ottica di semplificazione e di tempestività, **i Responsabili di fase possono essere nominati solo per interventi di importo superiore alle soglie dell'affidamento diretto.**

### 2. Nomina

Le stazioni appaltanti nominano, nell'interesse proprio o di altre amministrazioni e *nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico*, un responsabile unico del progetto **tra i dipendenti di ruolo assunti a tempo determinato e indeterminato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa.**

In continuità con la normativa di cui al D. Lgs. n. 50/2016, l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In ordine al conferimento della nomina dei responsabili unici di progetto nell'ambito delle procedure di gara dell'Ateneo, si segnala che tale conferimento deve essere prodromico a qualsiasi altro atto: è opportuno, in tal senso, che questo dunque preceda la decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del Codice.

In chiave operativa, i Direttori delle Aree e i RAD preliminarmente accertano, attraverso consultazioni verbali o tramite invio di un avviso interno all'unità organizzativa, e nel rispetto del principio di rotazione e di eventuali altri criteri di selezione predefiniti, la sussistenza, all'interno della propria unità organizzativa, di soggetti almeno di categoria D, in possesso dei requisiti di professionalità, per l'incarico di RUP.

Qualora accertino la carenza o l'assenza, in capo ai soggetti afferenti alla propria unità organizzativa, dei requisiti di professionalità, i Direttori delle Aree e i RAD procedono alla pubblicazione, per un periodo minimo di cinque giorni lavorativi, sul sito di Ateneo, Sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto Sezione "Bandi di gara e contratti", voce "Determine e avvisi", di un AVVISO che contenga almeno:

- l'oggetto della procedura di affidamento;
- l'importo presunto dell'appalto;
- i requisiti di professionalità richiesti;
- i criteri di selezione dei candidati;



- la richiesta del nulla-osta del Direttore di Area o del RAD del Centro di Spesa, cui il candidato afferisce;
- la richiesta del *curriculum vitae*.

All'avviso è opportuno allegare un modulo nel quale è inserita, tra l'altro, la dichiarazione del possesso dei requisiti di professionalità richiesti.

In seguito alla pubblicazione di tale avviso, occorre distinguere:

- *qualora pervengano più candidature ammissibili*, si procede, prima della formalizzazione della nomina, al sorteggio di un candidato, con relativo processo verbale, qualora tale modalità sia prevista nell'avviso quale criterio di scelta, ovvero alla individuazione di un candidato, secondo i criteri indicati nell'avviso, comunque nel rispetto del principio di rotazione come di seguito definito;
- *qualora pervenga una sola candidatura ammissibile*, si procede alla formalizzazione della nomina;
- *qualora non pervenga, invece, alla scadenza del termine fissato nell'avviso pubblicato*, alcuna candidatura, i Direttori delle Aree e i RAD individuano, all'interno della propria unità organizzativa, quale RUP, un dipendente, almeno di categoria D, privo o carente dei requisiti, con il necessario supporto di altri dipendenti in possesso dei requisiti mancanti; in mancanza di questi ultimi, con il necessario supporto di soggetti esterni individuati secondo le procedure del Codice.

La nomina del RUP da parte dei RAD deve essere preceduta dall'approvazione del relativo organo deliberante.

Al fine di assicurare l'individuazione del RUP, il comma 2 dell'art. 15 prevede ad ogni modo un MECCANISMO DI CHIUSURA, secondo il quale, in caso di mancata nomina dello stesso nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal medesimo responsabile dell'unità organizzativa competente.

Per l'applicazione del principio di rotazione, e in ossequio a quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC, l'incarico di RUP non potrà essere conferito, per il medesimo oggetto, per più di due volte consecutive alla stessa unità di personale.

Si precisa che, come pubblicato sul sito dell'Ateneo, Sezione "Approfondimenti in materia di appalti pubblici", per "*medesimo oggetto*" si intende la categoria individuata dal relativo CPV.

Prima della nomina, il RUP deve produrre una dichiarazione sostitutiva in ordine alla assenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità (**AII.1**).

L'atto di nomina, inoltre, può riguardare anche una pluralità di acquisti.

In tal caso, devono essere specificamente indicati: il periodo di validità, le categorie oggetto di acquisto e l'importo massimo per ciascun acquisto.

### **3. Requisiti di professionalità**

Al fine di individuare i requisiti del RUP, occorre preliminarmente determinare il valore economico presunto dell'acquisto in relazione ad eventuali prezzari regionali pubblicati, a prezzi di acquisto di analoghe commesse effettuate da altre PA, a prezzi reperiti tramite un'indagine di mercato informale o, sempre a titolo esemplificativo, tramite i prezzi reperibili sul MEPA o sulla centrale regionale di riferimento.

I requisiti di professionalità del RUP sono disciplinati dall'Allegato I.2 al Codice. Tra questi occorre distinguere:



<u>I REQUISITI DEL RUP PER APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</u>	
❖	il RUP deve essere <i>un tecnico</i> abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del Codice, è soggetta a costante aggiornamento;
❖	Il RUP deve aver maturato <i>un'adeguata esperienza</i> nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento: <ul style="list-style-type: none"><li>- di almeno 1 anno per i contratti di importo &lt; a 1.000.000,00 di euro;</li><li>- di almeno 3 anni per i contratti di importo <math>\geq</math> a 1.000.000,00 di euro e &lt; alle soglie di rilevanza europea;</li><li>- di almeno 5 anni per i contratti di importo <math>\geq</math> alle predette soglie di rilevanza europea;</li></ul>
❖	<i>in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione</i> , il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti in questione, di almeno 5 anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

<u>REQUISITI DEL RUP PER APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI</u>	
❖	<i>titolo di studio di livello adeguato;</i>
❖	<i>esperienza professionale</i> soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare: <ul style="list-style-type: none"><li>- di almeno 1 anno per importi &lt; alle soglie di rilevanza europea;</li><li>- di almeno 3 anni per gli importi <math>\geq</math> alle predette soglie di rilevanza europea.</li></ul>

<u>REQUISITI DEL RUP PER SERVIZI E FORNITURE CONNOTATI DA PARTICOLARI CARATTERISTICHE TECNICHE</u> (dispositivi medici, dispositivi antincendio e sistemi informatici e telematici)	
❖	<i>titolo di studio di livello adeguato;</i>
❖	<i>esperienza professionale</i> soggetta a costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare: <ul style="list-style-type: none"><li>- di almeno 1 anno per importi &lt; alle soglie di rilevanza europea;</li><li>- di almeno 3 anni per gli importi <math>\geq</math> alle predette soglie di rilevanza europea;</li></ul>
❖	<i>possesso della laurea magistrale (facoltativo);</i>
❖	<i>possesso di specifiche comprovate competenze (facoltativo).</i>



#### 4. Funzioni e compiti

Con riguardo alle funzioni e ai compiti del RUP, nel rispetto del principio del risultato, l'individuazione delle competenze del RUP (provvedimentali, nonché di iniziativa, istruttorie, di coordinamento, di controllo, etc.), demandata all'Allegato I.2 al Codice, **non è un'elencazione tassativa**, bensì effettuata con il metodo delle elencazioni esemplificative: il RUP, pertanto, al fine di realizzare compiutamente l'intervento pubblico nel rispetto dei termini previsti e degli obiettivi connessi al suo incarico, è chiamato a svolgere tutti i compiti, a tale realizzazione funzionali, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

**Nel ripercorrere i compiti del RUP nell'affidamento di appalti di servizi e forniture**, si analizzano, per fasi, gli specifici adempimenti che contraddistinguono unicamente le procedure di affidamento diretto.

Con riferimento alla FASE DI AFFIDAMENTO, i compiti del RUP, con eventuale supporto, a titolo esemplificativo, sono i seguenti:

- richiesta del CIG, CUP (se del caso);
- redazione del capitolato speciale e del DUVRI (se del caso);
- individuazione del tipo di procedura;
- individuazione del decreto vigente sui CAM (se del caso);
- indicazione del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto e relativo codice CNEL<sup>3</sup>, salvo i casi di servizi intellettuali e forniture senza posa in opera;

---

<sup>3</sup> **Individuazione del CCNL di riferimento.** Come indicato dalla Nota Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023 dell'ANAC, in merito all'individuazione dei CCNL stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, la stazione appaltante individua il CCNL più attinente rispetto alle all'oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente e che gli operatori economici saranno chiamati a svolgere. A tal fine, occorre preventivamente identificare il settore di riferimento dell'attività o delle attività (in caso di suddivisione dell'appalto in più lotti) oggetto dell'appalto attraverso più passaggi.

1. In primo luogo occorre considerare la prima lettera del codice ATECO – quale risultante dalla Struttura della classificazione reperibile sul sito internet istituzionale dell'Istat al link <https://www.istat.it/it/archivio/17888>. A tal proposito, si evidenzia che sono reperibili online tabelle di raffronto tra codice ATECO e codice CPV utilizzabili per correlare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO-NACE e viceversa.
2. In secondo luogo, si può verificare sull'archivio contratti del CNEL quali sono i contratti collettivi applicabili all'attività oggetto dell'appalto come sopra identificata. Tra questi, ai sensi dell'articolo 11 del Codice, vanno selezionati i contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tra cui individuare il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto o nella concessione. La fonte da prendere a riferimento sono i dati INPS/CNEL che attraverso il sistema del codice alfanumerico presente nei flussi UNIMENS individua il numero dei lavoratori ai quali un determinato contratto collettivo di lavoro si applica. Questi sono aggiornati a dicembre 2022 ed è presente sul sito del CNEL un file excel consultabile (foglio CCNL vigenti 14 settori). Inoltre, si rappresenta che il CNEL ha recentemente operato un aggiornamento dell'Archivio, introducendo alla pagina <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti>, la cartella excel "CCNL – settore privato" contenente il foglio "5. ATECO da 1° a 6° cifra". Tale foglio associa al campo di applicazione di ciascun CCNL i codici ATECO dalla prima alla sesta cifra, consentendo alle stazioni appaltanti la scelta del livello di classificazione ATECO strettamente connesso alle prestazioni oggetto del contratto. Inoltre, le stazioni appaltanti possono prendere a riferimento anche i settori e sottosectori contrattuali con cui il CNEL classifica i contratti. Il relativo elenco è



- redazione della stima dei costi della manodopera e indicazione del metodo di calcolo, salvo i casi di servizi intellettuali e di forniture senza posa in opera;
- indicazione degli oneri per la sicurezza, salvo i casi di servizi intellettuali e di forniture senza posa in opera;
- indicazione della data presunta di decorrenza del servizio (se del caso);
- dichiarazione di assenza o di inidoneità del bene/servizio negli obbligatori strumenti di approvvigionamento delle centrali di committenza (convenzioni Consip S.p.a, MEPA, Piattaforma regionale, Accordi Quadro e SDAPA Consip S.P.A.);
- redazione del quadro economico, con i relativi conti di bilancio e dati contabili (cofog, obiettivi operativi);
- verifica del possesso dei requisiti generali e speciali (se richiesti) di partecipazione.
- per le gare PNRR: indicazione delle motivazioni dell'eventuale deroga alla quota del 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile e giovanile.

Con riferimento alla FASE DI ESECUZIONE, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC).

Nell'esercizio delle sue funzioni, a titolo esemplificativo, il RUP:

- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, garantendo il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, fornendo all'amministrazione dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- emette, in assenza del DEC, il certificato di regolare esecuzione e conferma il certificato, ove questo sia stato emesso dal DEC.

Negli affidamenti diretti, **il DEC è soggetto diverso dal RUP** nel caso di SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA, ai sensi dell'art. 31, comma 1, dell'Allegato II.14.

Secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, dello stesso Allegato, si considerano servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo:

- ♦ gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- ♦ le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- ♦ gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni circa la loro funzionalità;

---

consultabile nella medesima cartella excel nel foglio "1. Settori e sottosettori". L'estrazione dei CCNL in ciascun settore e sottosettore si effettua per mezzo dei fogli "2. CCNL vigenti 14 settori" e "3. CCNL vigenti 96 sottosettori". Il foglio "2. CCNL vigenti 14 settori" contiene l'elenco dei CCNL vigenti identificati con il codice CNEL, il titolo del CCNL, le organizzazioni firmatarie, il settore contrattuale, la mansione (CCNL esclusivamente per i dirigenti oppure no). I settori contrattuali sono 14 e ciascun CCNL è classificato in un solo settore contrattuale sulla base del campo di applicazione. **Il foglio "3. CCNL vigenti 96 sottosettori" contiene l'elenco dei CCNL vigenti identificati con il codice CNEL**, il titolo del CCNL, le organizzazioni firmatarie, il settore e il sottosettore contrattuale, la mansione (CCNL esclusivamente per i dirigenti oppure no), la data di primo deposito al Cnel. I sottosettori contrattuali sono 96. Ciascun CCNL può essere classificato in più sottosettori contrattuali sulla base del campo di applicazione.



- ♦ i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di una unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

Secondo un elenco ritenuto non tassativo dalla Sezione Controllo Campania della Corte dei Conti con parere n. 191 del 08/06/2023, sono individuati i seguenti servizi di particolare importanza:

- i servizi di telecomunicazione;
- i servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- i servizi informatici e affini;
- i servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- i servizi di consulenza gestionale e affini;
- i servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- l'eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti;
- la disinfestazione e servizi analoghi;
- i servizi alberghieri e di ristorazione;
- i servizi legali;
- i servizi di collocamento e reperimento di personale;
- i servizi sanitari e sociali;
- i servizi ricreativi, culturali e sportivi.

**Per gli affidamenti diretti aventi ad oggetto le forniture, non è possibile nominare un DEC diverso dal RUP**, poiché sono considerate forniture di particolare importanza esclusivamente quelle di importo superiore ad € 500.000,00.



## SCELTA DELLO STRUMENTO NEGOZIALE TRA ACCORDO QUADRO E APPALTO

### 1. Premesse

Il RUP valuta lo strumento negoziale più adatto in base alle caratteristiche dell'acquisto, tra l'accordo quadro e il contratto di appalto.

### 2. L'accordo quadro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.1 al Codice, per accordo quadro si intende *“l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”*.

L'accordo quadro, di cui all'art. 59 del Codice, è lo strumento contrattuale che si utilizza, in esito ad una procedura di affidamento con la quale è stato selezionato un operatore economico, **quando vi siano esigenze definite e chiare a livello qualitativo** (in termini di tipologia e qualità di prestazioni da eseguire) **ma non a livello quantitativo** (in termini di numero di richieste di prestazioni da eseguire).

Esempi di oggetti di accordo quadro possono essere un servizio di manutenzione o l'acquisto di risme di carta per le esigenze delle strutture.

Si tratta di un contratto con cui le parti fissano il quadro giuridico generale e le clausole che si applicheranno a tutti i “contratti attuativi” eventualmente stipulati.

In particolare, **l'accordo quadro ha ad oggetto le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle prestazioni, la loro qualità, i prezzi e quant'altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti attuativi.**

Non possono, in sede di contratto attuativo, apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Ai fini delle modifiche dell'accordo quadro, si applicano le fattispecie di cui all'art. 120 del Codice.

**I contratti attuativi** vengono stipulati **nel limite dell'importo massimo fissato con l'accordo quadro**, solitamente determinato dalla previsione del fabbisogno. Su tale importo non può parametrarsi un eventuale ribasso, atteso che, di norma, il ribasso si formula su importi unitari.

L'Amministrazione non è obbligata a garantire un importo minimo all'operatore economico, in tal caso va specificato in un'apposita clausola contrattuale che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione ad appaltare le prestazioni nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

Ha **durata massima di quattro anni**, salvo casi eccezionali e salvo la minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo in relazione alla somma degli importi dei contratti attuativi stipulati.

Il RUP chiede un CIG (cd. “padre”), mentre per i contratti attuativi eventualmente stipulati si chiede un CIG derivato.

Un accordo quadro può concludersi con uno o più operatori economici. Si consiglia, **per motivi di celerità**, di stabilire negli atti dell'affidamento che l'accordo quadro sarà concluso **con un unico operatore economico**.

Esistono **due tipologie** di accordi quadro:



- accordi quadro completi, in cui sono disciplinate tutte le condizioni dei futuri contratti attuativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro, senza riapertura del confronto competitivo (art. 59, comma 4, lett. a);
- accordi quadro incompleti, in cui non sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti attuativi, e dunque essi possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti, che deve essere effettuato sulla base delle condizioni definite *ex ante* nel capitolato d'onori dell'accordo quadro (art. 59, comma 4, lett. b).

L'accordo quadro è, in definitiva, uno strumento flessibile che, accorpando **prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo**, consente di definire il soggetto affidatario e le prestazioni che potranno essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo medesimo, complessivamente stimato. Ciò consente un **risparmio di tempi e di costi** in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a "semplice chiamata", con la stipula di un contratto, in tal modo evitando l'indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici.

### 3. Il contratto d'appalto

Differentemente, il contratto di appalto o appalto pubblico, come si ricava dall'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.1 al Codice, è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto da una stazione appaltante con un operatore economico, a valle di un affidamento diretto o di una procedura di evidenza pubblica, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, **in presenza di esigenze di acquisto definite** sia a livello qualitativo che quantitativo.



## GLI OBBLIGHI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO

### 1. Premesse

Il RUP deve preliminarmente verificare la sussistenza del bene o del servizio da acquisire presso gli strumenti di approvvigionamento centralizzato. Occorre, innanzitutto, distinguere:

- ❖ ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. cc) e dd) dell'Allegato I.1 al Codice, gli "strumenti di acquisto" dagli "strumenti di negoziazione":
  - gli strumenti di acquisto, quali strumenti di acquisizione che *non richiedono* l'apertura del confronto competitivo, sono:
    - le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e da soggetti aggregatori;
    - gli Accordi Quadro stipulati da Centrali di Committenza quando gli appalti specifici sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
    - il mercato elettronico realizzato da Centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;
  - gli strumenti di negoziazione, viceversa, sono strumenti di acquisizione che *richiedono* l'apertura del confronto competitivo. Tra questi:
    - gli Accordi Quadro stipulati da Centrali di committenza, nel caso in cui gli appalti specifici vengano aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
    - il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato da Centrali di committenza;
    - il mercato elettronico realizzato da Centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso il confronto concorrenziale;
- ❖ in chiave operativa, occorre distinguere le "procedure di affidamento" dagli "strumenti per l'affidamento": se le prime sono le procedure cui le stazioni appaltanti ricorrono per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli strumenti per l'affidamento individuano gli specifici strumenti attraverso i quali esperire le procedure di affidamento stesse.

A titolo esemplificativo, la trattativa diretta sul MePA è uno strumento con cui poter esperire la procedura dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice.

### 2. Obbligo di adesione a Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, co. 449, L. 296/2006 e ss.mm.)

Per l'approvvigionamento di beni e servizi, indipendentemente dall'importo, è obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., laddove esistenti, aventi ad oggetto *servizi e forniture comparabili*, senza possibili deroghe per eventuali condizioni economiche più vantaggiose.

Ad ogni modo, i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

Qualora la Convenzione non sia ancora disponibile (ad esempio quando la procedura di gara esperita da Consip S.p.A. è in corso di svolgimento e quindi la relativa Convenzione non è stata ancora stipulata, oppure quando essa è stata stipulata, ma non è ancora attiva)



e in caso di motivata urgenza, l'Amministrazione può stipulare contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, sottoposti alla condizione risolutiva della sopravvenuta disponibilità della suddetta Convenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

### **3. Obbligo di fare ricorso al MePA ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento (art. 1, co. 450, L. 296/2006 e ss.mm.)**

Per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, qualora non siano state rintracciate Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., è obbligatorio utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) gestito dalla Consip S.p.A., ovvero altri mercati elettronici, ovvero il sistema telematico della Regione Lazio (c.d. piattaforma S.TEL.LA).

I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

In caso di reperibilità dello specifico bene o servizio, le modalità di acquisto differiscono a seconda che questo si effettui:

- *presso il MePA:*
  - in caso di affidamento diretto, si procede con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o con la trattativa diretta;
- *presso il sistema della Centrale regionale:*
  - in caso di affidamento diretto, con un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) o con richiesta di acquisto.

L'irreperibilità dello specifico bene o servizio nei cataloghi non determina il venir meno dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso tali strumenti, in quanto *occorre ulteriormente verificare la reperibilità del bene o del servizio da acquistare* attraverso, ad esempio, la trattativa diretta, laddove sussista la categoria merceologica a cui quel bene o servizio si riferisca, salvo il caso di unicità del fornitore, qualora quest'ultimo non risulti essere abilitato al mercato elettronico di riferimento.

### **4. Obbligo di aderire agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o di fare ricorso allo SDAPA gestito da Consip S.p.A. (art. 1, comma 583, della Legge n. 160/2019 - cd. Legge di bilancio 2020)**

Laddove non esistano Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e non sussista la disponibilità del bene o del servizio presso il MePA, ovvero presso altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, occorre verificarne la disponibilità negli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o nello SDAPA gestito da Consip S.p.A.

### **5. Obbligo di approvvigionamento per beni e servizi informatici e di connettività tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionali (art. 1, comma 512 della Legge n. 208/2015)**



Per beni e servizi informatici e di connettività vige l'obbligo, a prescindere dall'importo, di approvvigionarsi presso gli strumenti Consip S.p.A., ovvero dei soggetti aggregatori, ivi comprese le Centrali di committenza regionale.

Dunque, è possibile esperire AUTONOME PROCEDURE DI ACQUISTO solo in caso di irreperibilità del bene o del servizio:

- presso le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- presso il MePA o altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico della Centrale regionale di riferimento;
- presso gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., nonché presso lo SDAPA, gestito da Consip S.p.A.

## 6. Acquisti autonomi

### 6.1 Beni o servizi non informatici e di connettività (art. 1, co. 510, L. n. 208/2015)

Qualora il bene o il servizio, oggetto di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., non sia idoneo al soddisfacimento del fabbisogno dell'Amministrazione **per mancanza di caratteristiche essenziali**, è possibile procedere al cd. "acquisto autonomo", previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (dal Direttore Generale o da un suo delegato), su espressa richiesta del RUP.

Questa normativa si applica indipendentemente dall'importo dell'acquisto e indipendentemente dalla circostanza di fatto per cui si proceda all'acquisto attraverso il MePA, altri mercati elettronici o il sistema telematico della centrale regionale di riferimento, attraverso gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o lo SDAPA gestito da Consip S.p.A.

Pertanto, **indipendentemente dall'importo e dallo strumento di approvvigionamento utilizzato**:

- in caso di assenza di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., non occorre chiedere alcuna preventiva autorizzazione all'acquisto;
- in caso di sussistenza di Convenzione stipulata da Consip S.p.A., ma di inidoneità del bene o del servizio in essa reperibile per mancanza di caratteristiche essenziali, occorre sempre chiedere la preventiva autorizzazione all'acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto autonomo di cui all'art. 1, co. 510, L. n. 208/2015 deve essere comunicata, a cura del RUP, alla sezione regionale della Corte dei conti.

Da ultimo, i Decreti MEF del 13 febbraio 2023 e del 22 settembre 2023 hanno individuato le prestazioni principali oggetto delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e le relative caratteristiche essenziali.

I Decreti hanno stabilito, infatti, per ciascuna Convenzione, quali siano le prestazioni principali oggetto dell'iniziativa e le caratteristiche essenziali - fino a un massimo di quattro - che rappresentano gli elementi sostanziali dei beni o dei servizi oggetto delle Convenzioni. Le Amministrazioni obbligate possono, quindi, ricorrere ad acquisti autonomi solo in caso di esigenze specifiche di approvvigionamento, non soddisfatte dalle caratteristiche elencate nei decreti.

### 6.2 Beni o servizi informatici e di connettività (art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015)



È possibile procedere al cd. “acquisto autonomo” previa autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo (dal Direttore Generale o da un suo delegato), su espressa richiesta del RUP, qualora:

- il bene o il servizio da acquistare non sia disponibile in nessuno degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. (Convenzioni, Accordi Quadro, SDAPA o MePA, compresi gli acquisti per importi inferiori ad Euro 5.000,00, dando sempre la priorità alla Convenzione, ovvero presso Convenzioni o sistema telematico della centrale regionale di riferimento);
- il bene o il servizio, ancorché disponibile, non risulti essere idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Amministrazione;
- nei casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Questa normativa si applica indipendentemente dall’importo dell’acquisto e la sua mancata osservanza rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale ai sensi dell’art. 1, co. 517 della L. n. 208/2015.

## 7. Presupposti per l’autorizzazione all’acquisto autonomo

Per l’acquisto di *beni e/o servizi non informatici e di connettività* il presupposto è solo la non idoneità dell’acquisto presso la Convenzione stipulata da Consip S.p.A. rispetto al fabbisogno dell’Amministrazione.

Per l’acquisto di *beni e/o servizi informatici e di connettività*, l’autorizzazione deve essere chiesta anche quando il bene o il servizio da acquistare non sia disponibile o idoneo in nessuno degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e di soggetti aggregatori, ivi compresa la Centrale di committenza regionale, e/o quando sussistono necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi dell’art. 1, co. 516 della L. n. 208/2015 devono essere comunicati, a cura del RUP, all’ANAC e all’AGID.

## 8. Eccezioni agli obblighi di approvvigionamento

Per l’acquisto di BENI E/O SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ (art. 4 co. 1, lett. b) D.L. 126/2019) inerenti **all’attività didattica** (art. 236, co. 2, D.L. 34/2020), non si applica l’obbligo di approvvigionamento centralizzato presso tutti gli strumenti di approvvigionamento di Consip S.p.A. o presso la Centrale di committenza regionale.

Per l’acquisto di ALTRI BENI O SERVIZI, funzionalmente destinati **all’attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione** (art. 4 co. 1, lett. a) D.L. 126/2019), non si applica l’obbligo di approvvigionamento presso le Convenzioni Consip S.p.A., presso il MePA, presso altri mercati elettronici, ovvero presso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma **restano tuttavia fermi gli obblighi** di approvvigionamento attraverso il ricorso agli **Accordi quadro** stipulati da Consip S.p.A. oppure allo **SDAPA** gestito da Consip S.p.A.



## **PROGRAMMAZIONE**

Nel caso di acquisti di beni e servizi il cui importo sia inferiore ad € 140.000,00, non è necessario l'inserimento nella relativa programmazione triennale, ai sensi dell'art. 37 del Codice.



## DOCUMENTAZIONE DI GARA

### 1. Predisposizione documentazione di gara

Il RUP deve redigere la documentazione per l'affidamento e precisamente:

- il Capitolato speciale (**AII. 2** per acquisti non PNRR/PNC, **AII. 3** per acquisti PNRR/PNC);
- il DUVRI, se necessario;
- la modulistica da fornire all'operatore economico per rendere le dichiarazioni sostitutive (**AII. 4** – DGUE per acquisti non PNRR/PNC e per acquisti PNRR/PNC, **AII. 5** - dichiarazioni integrative per acquisti non PNRR/PNC, **AII. 6** – dichiarazioni integrative per acquisti PNRR/PNC, **AII. 7** – dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per operatore economico in caso di acquisti PNRR/PNC, **AII. 8** - dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC, **AII. 9** – dichiarazione dell'operatore economico di identificazione del titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC).

Lo schema di Capitolato fornito è suscettibile di modifiche o di snellimento, al fine di renderlo adeguato al caso di specie.

### 2. Individuazione del contraente

Successivamente alla redazione della documentazione, il RUP procede ad individuare l'operatore economico cui affidare l'appalto.

Il Codice prevede la possibilità di affidare direttamente l'appalto, anche senza consultazione di più operatori economici, cionondimeno, anche al fine di dichiarare la congruità dell'importo offerto, il RUP può effettuare alternativamente:

- indagini di mercato mediante pubblicazione, per almeno 15 giorni o per 5 giorni in caso di urgenza, mediante pubblicazione, sulla pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web di Sapienza, alla sezione "Bandi di gara e contratti" (<https://web.uniroma1.it/gareappalti/>) e sulla BDNCP, di un avviso per reperire offerte o manifestazioni di interesse, nel quale dovranno essere indicati: il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti richiesti, i criteri di selezione e le modalità per comunicare con l'Amministrazione;
- indagini informali tramite consultazioni di cataloghi o di listini;
- l'acquisizione di preventivi, mediante richiesta da inoltrare a mezzo pec o mail, ad operatori economici previamente individuati.



## ACQUISIZIONE DEL CIG

### 1. Premesse

Per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, di qualsiasi importo, vige l'obbligo di acquisizione del codice CIG per l'assolvimento degli obblighi comunicativi nei confronti dell'ANAC.

### 2. Richiesta del CIG

**Il RUP deve provvedere alla richiesta del CIG, a partire dal 1.01.2024, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ovvero:**

- le piattaforme di approvvigionamento gestite da CONSIP S.p.A.;
- la piattaforma regionale (portale S.TEL.LA.);
- la piattaforma U-BUY.

In pratica, il CIG va richiesto sulla piattaforma digitale utilizzata dall'Amministrazione per effettuare l'acquisto.

#### 2.1 Importi inferiori a € 5.000,00

**In caso di affidamento diretto per procedure di importo inferiore a € 5.000,00, il RUP, dopo aver individuato il contraente, in fase di richiesta del CIG deve compilare la scheda AD5 dell'ANAC per comunicare i seguenti dati:**

- indicazione del RUP
- indicazione della Stazione Appaltante (SA)
- importo
- descrizione dell'affidamento
- oggetto principale del contratto (servizi o forniture)
- la localizzazione dell'affidamento
- l'affidatario.

Al termine dell'esecuzione del contratto, il RUP dovrà compilare la scheda CO2 e trasmetterla all'ANAC attraverso la PAD utilizzata per l'acquisto.

#### **Utilizzo dell'interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG:**

Per gli affidamenti diretti di **importo inferiore a 5.000,00** euro, **fino al 30/09/2024**, è possibile acquisire il CIG e gestire l'acquisto utilizzando anche l'interfaccia WEB messa a disposizione dalla PCP, ma esclusivamente in **modalità suppletiva**, ovvero **solo in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione**, come da indicazioni contenute nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10.01.2024** ("Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro").

A decorrere **dal 1° ottobre 2024** anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

#### 2.2 Importi pari o superiori a € 5.000,00



Per gli affidamenti diretti di importo **pari o superiore a 5.000,00 euro** è sempre necessaria l'acquisizione del CIG attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

**Fino al 30 giugno 2024**, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG, nei soli casi di seguito indicati:

- acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti;
- adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo;
- ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

### **2.3 Spese economali**

Gli acquisti giornalieri di importo **inferiore a 1.500,00 euro** qualificabili come **spese economali** sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate o all'interfaccia web, non richiedendo l'acquisizione del CIG<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> FAQ ANAC Digitalizzazione dei contratti pubblici



## LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### 1. Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)

A seguito dell'ottenimento del CIG, il RUP procede alla verifica dei requisiti dell'affidatario in fase di partecipazione e in fase di esecuzione tramite il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** e secondo le indicazioni contenute nella **Delibera ANAC n. 262 del 20/6/2023**, che all'art. 3 ne disciplina il funzionamento:

*“3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:*

*a) il controllo dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;*

*b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).*

*3.2 Il FVOE consente, altresì:*

*a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;*

*b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;*

*c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;*

*d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell'ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);*

*e) Il riuso, da parte delle SOA, dell'esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell'ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.*

*3.3 Per l'utilizzo del FVOE:*

*a) la stazione appaltante e l'ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;*

*b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'OE; il sistema consente l'accesso al fascicolo previa autorizzazione dell'OE;*

*c) attraverso il DGUE l'OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L'OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che*



*non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;*

*d) Il sistema consente alla stazione appaltante l'accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;*

*e) Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;*

*f) Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore;*

*g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;*

*h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.”*

Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione, in occasione di una procedura di affidamento, sono inseriti, nell'ambito del Fascicolo, **nella lista degli operatori economici verificati**, per il periodo di validità delle verifiche. I RUP possono scegliere di avvalersi dell'esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell'ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

## **2. Modalità di gestione e consultazione del fascicolo virtuale FVOE 2.0**

La verifica dei requisiti, sia per le procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 che per quelle assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, in base a quanto stabilito con **Delibera ANAC 582/2023** avviene con le seguenti modalità:

1. per CIG acquisiti mediante Simog > mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 1.0**;
2. per CIG acquisiti mediante PCP > mediante interfaccia utente per l'accesso al **FVOE 2.0** per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Si precisa che i CIG acquisiti tramite *Simog* sono rimasti validi solo se riferiti a procedure i cui bandi e avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito siano state inviate entro il 31 dicembre 2023; gli altri sono stati automaticamente eliminati dal sistema.

Si illustrano di seguito le novità:

- è stato dismesso il PASSOE: ad oggi, nelle more della piena integrazione (interoperabilità) del DGUE con il sistema, è l'Operatore Economico che autorizza la Stazione Appaltante ad accedere al proprio FVOE;



- la SA può accedere tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PAD) certificata per interoperare con la PCP: al momento della redazione delle presenti Linee Guida, il gestore della nostra piattaforma U-BUY ha comunicato che detta funzionalità non è attiva; è invece attiva per le PAD gestite da Consip SPA (es: MEPA);
- è prevista un'autenticazione a mezzo SPID di livello 2 (LoA3), sia personale che professionale, o CIE, che consente l'accesso a tutte le informazioni contenute nel FVOE, mentre, per gli utenti appartenenti agli altri Stati membri della Comunità Europea, a mezzo identità digitale nazionale riconosciuta in ambito **eIDAS di livello "significativo"** (l'accesso tramite PAD può prevedere altri strumenti equivalenti a LoA3).

Come detto, pertanto, l'accesso al FVOE avviene secondo le seguenti modalità:

- in caso di acquisto sulle PAD gestite da Consip S.p.A. (ad es. MEPA) attraverso la funzionalità presente nella sezione dell'acquisto stesso;
- in caso di acquisto sulla piattaforma U-BUY e sulla piattaforma regionale S.TEL.LA. attraverso la sezione FVOE 2.0 dell'ANAC. A tal fine è possibile scaricare il **Manuale utente per la Stazione Appaltante** per la navigazione sul sito ANAC, una volta effettuato l'accesso dalla PAD prescelta, al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/68743743/FVOE+2.0+-+Manuale+utente+per+Stazione+Appaltante.pdf/2bded71c-f55b-2f78-ed1a-bc164393af84?t=1707303437403>

### 3. Verifica dei requisiti negli affidamenti diretti

#### 3.1 Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti attraverso un'autodichiarazione (art. 52 del Codice); l'Amministrazione verificherà le dichiarazioni rese dagli operatori anche previo **sorteggio di un campione** individuato con modalità da predeterminare ogni anno. Ovviamente ciò non toglie la possibilità di verificare comunque il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario.

Le Linee Guida per l'utilizzo del Codice emanate con circolare direttoriale prot. 60790 del 03/07/2023 hanno definito che ciascuna struttura debba verificare il possesso di tutti i requisiti richiesti in capo all'Operatore Economico del 15° ordinativo operato nell'anno solare e così ogni 15 affidamenti; esemplificando, il controllo deve essere effettuato sul 15° Operatore Economico, sul 30°, sul 45°, sul 60° e così via.

L'individuazione dell'Operatore Economico sul quale effettuare il controllo deve avvenire nel rispetto dei principi di *trasparenza* e *rotazione* dei soggetti controllati; a tal fine, il 15° affidamento è individuato sulla base del numero di protocollo assegnato alla decisione di contrarre.

Nel caso in cui l'Operatore Economico fosse già stato oggetto di controllo nell'anno in corso, si effettuerà il controllo sull'affidatario della procedura successiva.

La struttura, che al termine dell'anno solare, non avesse raggiunto il numero minimo di 15 affidamenti diretti per importi inferiori a 40.000,00 euro, deve procedere, per l'effettuazione del controllo a campione, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, al sorteggio di un numero di affidamenti, arrotondato all'unità superiore, pari al 5% di quelli operati nell'anno precedente, sempre per importi inferiori a 40.000,00 euro (ad esempio, se gli acquisti sono stati inferiori a 15, occorrerà sorteggiare almeno un Operatore Economico).



Della data, del luogo e dell'ora del sorteggio deve essere data pubblicità tramite avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo – Amministrazione Trasparente – Portale Bandi di gara e Contratti – sottosezione “Determine e avvisi”; delle relative operazioni deve essere redatto processo verbale.

Si precisa che in caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi **PNRR/PNC** il sorteggio a campione **non può essere utilizzato**, dunque occorre verificare il possesso dei requisiti per tutti gli affidamenti diretti effettuati, a prescindere dal loro importo.

### **3.2 Affidamenti diretti di importo pari o superiore a € 40.000,00**

Il RUP deve procedere a verificare puntualmente tutti i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento attraverso il FVOE, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice.

Non è possibile procedere all'aggiudicazione e all'esecuzione nelle more della verifica dei requisiti.

L'Amministrazione in fase di verifica dei requisiti generali **non può avvalersi del silenzio-assenso** (Pareri ANAC n. 57/2023 e n. 57- bis/2023).

In caso di acquisti PNRR/PNC, **fino al 30/06/2024**, salvo proroghe<sup>5</sup>, è possibile procedere con l'aggiudicazione non efficace nelle more dei controlli e dare corso alla consegna in via d'urgenza, anche in assenza delle motivazioni dell'urgenza.

## **4. Documentazione a comprova dei requisiti**

Il FVOE offre un archivio dove sono collezionati i documenti utili per la comprova dei requisiti di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici da parte dell'Operatore Economico.

### **4.1 Documentazione a comprova dei requisiti generali**

Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli *articoli 94, 95 e 98* del Codice, mediante:

- a) documenti e/o dati forniti dagli *Enti Certificanti* tramite interoperabilità con la PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati);
- b) dati e/o informazioni forniti dalle *stazioni appaltanti* o dagli *enti concedenti* mediante interoperabilità delle PAD con la PDND.

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti sono contenuti nei seguenti allegati della Delibera ANAC n. 262/2023:

- nell'**ALLEGATO I** – “CAUSE AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE”:

---

<sup>5</sup> ai sensi dell'art. 8 comma 5 del DL 215/23 è stato esteso il termine dal 31/12/2023 all'attuale 30/06/2024



Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 94, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documents relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/caricati da OE

• nell'ALLEGATO II – “CAUSE NON AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE”:

Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulate nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico



Relativamente alle cause non automatiche di esclusione, il RUP deve richiedere all'Operatore Economico di caricare sul FVOE la documentazione che consente allo stesso RUP di valutare la sussistenza o meno delle suddette cause.

Il RUP deve dare atto della valutazione e delle motivazioni in ordine alle decisioni assunte in appositi verbali.

#### 4.2 Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario

Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all'articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all'articolo 103, comma 1 e all'Allegato II.12 del Codice, mediante dati e/o documenti:

- a) forniti dagli *Enti Certificanti* tramite interoperabilità con la PDND;
- b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;
- c) forniti dagli OE.

Gli operatori economici, tramite apposite funzionalità, inseriscono nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico.

Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti **speciali**, negli appalti di servizi e forniture, sono contenuti nell'**ALLEGATO V** della Delibera ANAC n. 262/2023 – "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER GLI ESECUTORI DI SERVIZI E FORNITURE":

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 3	I idoneità professionale (iscrizione CCAIA)	Iscrizione Registro imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	I idoneità professionale (iscrizione CCAIA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 3	I idoneità professionale (iscrizione CCAIA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

#### Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali



I requisiti da verificare nei confronti **dell'aggiudicatario** in fase di **esecuzione** sono indicati nell'**ALLEGATO VI** della Delibera ANAC n. 262/2023 – “REQUISITI DA VERIFICARE IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO IN FASE ESECUTIVA”:

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14	Congruietà manodopera per lavori	DURC di congruietà	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente dei subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilit� occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunit� generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilit� o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano pi� di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivit� ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

## 5. Verifica delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del Codice

Negli affidamenti diretti la scelta deve ricadere su operatori economici *“in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali”*, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Si deve, pertanto, avere riguardo alle attivit  precedenti dell'Operatore Economico, in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara, come invece richiesto per gli acquisti PNRR/PNC.

Rientra, quindi, nell'ampia **discrezionalit  della Amministrazione**, tenuto conto delle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, stabilire quale documentazione far



produrre per comprovare le idonee esperienze pregresse, quali, ad esempio, contratti, certificati di conformità o altra documentazione ritenuta idonea.

## 6. Verifiche in caso di acquisti PNRR/PNC

**In caso di acquisti PNRR/PNC**, oltre ai requisiti di ordine generale e, se del caso, speciale, debbono essere verificate:

a. le **dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi** di cui agli artt. 1 comma 9, lett. e), L. 190/2012 e 16 del Codice **dell'affidatario e del titolare effettivo**.

- **Controlli formali su tutte le dichiarazioni** verificando i seguenti elementi:

- la presenza di tutti gli elementi previsti dal format di autodichiarazione;
- la presenza della firma digitale del rappresentante legale valida e della data di sottoscrizione;
- verifica della coerenza dei dati anagrafici indicati rispetto a quelli presenti nel documento/nel certificato della firma digitale.

- **Controlli sostanziali:**

Le **verifiche sostanziali** sono svolte con l'ausilio delle piattaforme ARACHNE e PIAF-IT.

Per accedere a dette piattaforme occorre formulare una richiesta al MUR. È stato all'uopo inoltrato un quesito al Ministero per conoscere le modalità di accesso e, a tutt'oggi, si è in attesa di riscontro.

I soggetti attuatori potranno formalizzare al MUR apposita richiesta per l'estrazione dalle piattaforme ARACHNE e PIAF-IT di report utili ad approfondire dati/informazioni.

b. la **dichiarazione di identificazione del titolare effettivo**, qualora **non coincidente con l'affidatario**.

**Occorre verificare tutte le dichiarazioni rese.**

Per l'individuazione del titolare effettivo, il legislatore ha indicato tre criteri da utilizzare in sequenza:

- il **criterio dell'assetto proprietario**: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
- il **criterio del controllo**: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario;
- **criterio residuale**: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

Per i controlli sarà possibile consultare i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio tramite il FVOE. Nel modello di dichiarazione è stato comunque previsto



che l'Operatore Economico alleggi la documentazione da cui desumere la titolarità effettiva.

c. la dichiarazione di aver assolto agli **obblighi della L. 68/99**

Occorre chiedere il relativo certificato tramite il FVOE.

In sede di esecuzione, occorre verificare tramite FVOE:

- a) la **relazione di genere** (Operatori Economici con un numero di dipendenti da 15 a 50 unità);
- b) il rispetto dell'obbligo, qualora richiesto, di **assunzione di giovani e donne per una quota almeno pari al 30%**, in caso di nuove unità di dipendenti necessarie per l'esecuzione dell'appalto;
- c) la **certificazione** di cui all'art. 17, legge n. 68/99 e la **relazione** relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel trimestre antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

## 7. Verifica dei requisiti in caso di operatore economico (OE) estero

### 7.1 Regola generale (sia per OE INTRA-UE che EXTRA-UE)

Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti anche in caso di **operatori economici esteri**.

Per gli *OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia* l'acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata tramite dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR 445/00, in italiano o con traduzione giurata in lingua italiana dall'autorità consolare italiana e la relativa verifica è svolta tramite accertamento d'ufficio, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del medesimo decreto (v. **Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023**), attraverso il sistema e-Certis, ai sensi dell'Allegato II.8 al Codice.

### 7.2 Particolarità in caso di OE INTRA-UE

L'Amministrazione deve, ai sensi dell'Allegato II.8 al Codice, richiedere in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da **e-Certis** (al link <http://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage>), in relazione ai corrispondenti mezzi di prova previsti dal Legislatore italiano.

Il servizio **e-Certis** consente, infatti, di individuare e confrontare i diversi certificati richiesti nelle gare d'appalto dell'UE; le informazioni contenute nella banca dati vengono fornite ed aggiornate dai vari Stati membri. La consultazione è possibile in tutte le lingue dell'UE, seguendo la «guida rapida» presente nel medesimo sito web.

In relazione ai requisiti di idoneità professionale, al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, deve essere richiesta la **prova dell'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali** di cui all'Allegato II.11 al Codice. È richiesto, altresì, di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 (art. 100, comma 3, del Codice); a tal fine gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.



### 7.3 Particolarità in caso di OE EXTRA-UE

Gli Operatori Economici non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, rendono le **dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, DPR 445/2000).

Gli Operatori Economici non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato rendono le **dichiarazioni sostitutive** di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse **avvenga in applicazione di convenzioni internazionali** fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (art. 3, comma 3, DPR 445/2000).

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante **certificati o attestazioni** rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, **corredati di traduzione in lingua italiana autenticata** dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (art. 3, comma 4, DPR 445/2000), in alternativa, mediante **dichiarazione giurata** resa davanti all'Autorità Amministrativa, Giudiziaria competente, oppure a un Notaio qualificato a riceverla nel Paese di provenienza.



## AFFIDAMENTO

### 1. Decisione di contrarre e di affidamento

Nel provvedimento recante la decisione di contrarre e di affidamento, i cui format, relativi alle diverse fattispecie, si allegano alle presenti Linee guida (**All. 10-21** per acquisti non PNRR/PNC, **All. 22-33** per acquisti PNRR/PNC), si dovrà dare atto, fra l'altro, della modalità posta in essere per l'individuazione dell'affidatario.

Si allega, altresì, la dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi da rendersi a cura del personale coinvolto negli acquisti PNRR/ PNC (**All. 34**).



## STIPULA DEL CONTRATTO

### 1. Imposta di bollo

Al momento della stipula del contratto l'affidatario deve assolvere *una tantum* al pagamento dell'imposta di bollo in proporzione al valore del contratto stesso, ai sensi dell'Allegato I.4 al Codice, secondo il seguente prospetto:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	Esente
=> 40.000 < 150.000	40
=> 150.000 < 1.000.000	120
=> 1.000.000 < 5.000.000	250
=> 5.000.000 < 25.000.000	500
>= 25.000.000	1.000

Tale imposta tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e i documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Per i contratti di **importo pari o superiore a 40.000,00** euro l'imposta di bollo può essere assolta:

- nel caso di operatore economico residente in Italia - con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE);
- nel caso di operatore economico estero - con bonifico sull'IBAN: IT07Y0100003245348008120501, (BIC BITAITRRENT), avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la partita IVA e la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta.

### 2. Termine e forma

La stipula del contratto deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla aggiudicazione (art. 55 del Codice).

Non occorre attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni (c.d. stand still) di cui all'art. 18 co. 3 lett d) del Codice e, pertanto, il contratto può essere stipulato immediatamente.



I contratti pubblici devono essere stipulati a pena di nullità mediante forma scritta e in modalità elettronica (firma digitale).

### 3. Modalità

Il contratto può essere stipulato mediante scrittura privata oppure mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio:

1. la stipula mediante scrittura privata (**All. 35** per acquisti non PNRR/PNC, **All. 36** per acquisti PNRR/PNC) consiste nella sottoscrizione dello stesso documento da parte di tutti i contraenti;
2. la stipula mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consiste nello scambio di lettere "commerciali" di offerta e accettazione, mediante PEC o mediante piattaforma elettronica. In questo caso sussistono due dichiarazioni validamente rese in tempi separati e con documenti diversi.

### 4. Dichiarazioni

**Prima della stipula del contratto** qualora l'affidatario sia una delle società<sup>6</sup> indicate all'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, questi è tenuto a rendere la dichiarazione sulla propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'affidatario deve comunicare i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

### 5. Elementi del contratto

Il contratto di affidamento contiene almeno i seguenti elementi:

- l'oggetto della fornitura o del servizio da acquisire e le caratteristiche tecniche;
- il termine e il luogo di consegna del bene oppure la durata e il luogo dell'esecuzione del servizio;
- le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, sulla privacy, sull'accettazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma adottato con Decreto Rettorale n. 3430 del 28 novembre 2022, e sull'art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/01 e sul c.d. *pantouflage*;
- l'importo con eventuali oneri della sicurezza;
- l'indicazione delle garanzie prodotte per l'esatto e puntuale adempimento del contratto (ad esempio, eventuali polizze RC, eventuale garanzia definitiva);
- la data e le firme.

---

<sup>6</sup> Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici.



**Al contratto si allega il Capitolato Speciale e, ove presente, il DUVRI.**

**In caso di procedura avente ad oggetto un servizio o fornitura finanziati in tutto o in parte con il PNRR/PNC** l'affidatario è tenuto **prima della stipula del contratto** a rendere oltre alle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 4, anche una ulteriore dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, di cui occorre dare atto nel contratto.



## TRASPARENZA

### 1. La trasparenza con la digitalizzazione

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza come declinati dal D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) e dall'art. 28 del Codice. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), garantendo l'interoperabilità delle informazioni con la Banca Dati stessa.

La trasparenza dei contratti pubblici è, quindi, garantita dalla trasmissione dei dati alla BDNCP presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati i seguenti elementi:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate (art. 28, comma 3 del Codice).

Come è evidente tali adempimenti sono gli stessi previsti dall'abrogato art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e che erano assolti con l'inserimento dei dati, per ciascuna gara/affidamento, nella sezione "Legge 190/2012", del Portale Bandi di gara e contratti.

L'ANAC, ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'art. 28 del Codice, ha adottato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, con la quale ha individuato gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza.

### 2. Interoperabilità con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

L'insieme dei dati e degli atti relativi al ciclo di vita del contratto sono trasmessi alla BDNCP dalle PAD certificate, utilizzate per l'acquisto, ovvero:

- dalla piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete" gestita da CONSIP SpA;
- dalla piattaforma regionale (Portale S.TEL.LA);
- dalla piattaforma U-BUY.

Pertanto, sul sito istituzionale di Sapienza, sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, non devono più essere pubblicati in forma integrale i documenti, gli atti e le informazioni inseriti nelle PAD, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione nel momento in cui vengono inviate le schede ad ANAC, a cura del RUP.

Invero, come sarà evidenziato nel prosieguo, il soggetto responsabile alla comunicazione alla BDNCP ed alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente è il RUP, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia a cui è stata data attuazione mediante il PIAO – Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza.



In **Amministrazione Trasparente**, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, deve essere, comunque, riportato il **collegamento ipertestuale** che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che l'Amministrazione, per il tramite del RUP, ha trasmesso alla BDNCP stessa, tramite le PAD.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa (<https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/>).

**Al momento della redazione delle presenti linee guida**, salvo ulteriori comunicazioni in merito, per tutti gli acquisti effettuati sul sistema di approvvigionamento gestiti da Consip S.p.A./Piattaforma Regionale/Piattaforma U-BUY, la **pubblicazione del collegamento ipertestuale indicato da ANAC e che consente di accedere alla BDNCP** deve essere effettuata su Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti (<https://web.uniroma1.it/gareappalti.it>) come segue:

- accedere al link: <https://web.uniroma1.it/gareappalti.it/user> ed inserire le proprie credenziali;
- cliccare su “nuova gara”;
- inserire tutti i dati richiesti (anno gara; struttura proponente; CIG; oggetto; importo; tipologia acquisto; stato della gara);
- inserire il link alla BDNCP nella sezione 33/2013, sotto-sezione “Bando”.

### 3. Pubblicazione obbligatoria

Vi sono dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP attraverso le PAD, ma che debbono essere, comunque, oggetto di **tempestiva** pubblicazione, ovvero sia al momento della produzione dell'atto, per il tramite del RUP.

Tali dati e atti sono individuati dal comma 2 dell'art. 28 del Codice e dall'allegato alla citata delibera n. 264/2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e, precisamente:

- i documenti di gara che comprendono almeno:
  - la decisione di contrarre;
  - l'eventuale documentazione di gara (Capitolato speciale);
  - le condizioni contrattuali proposte.
- la composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti;
- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Tutti gli atti vanno pubblicati, oscurando i dati personali, in formato pdf/a senza firma (ma con l'indicazione del nominativo del firmatario), debbono riportare gli estremi del protocollo, laddove presente, nonché la data di pubblicazione sul profilo del committente.

### 4. Pubblicazione obbligatoria per acquisti PNRR/PNC

In caso di acquisti finanziati in tutto o in parte con i fondi **PNRR/PNC** occorre **anche** pubblicare:



DOCUMENTO	TEMPI DI PUBBLICAZIONE
copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile <b>prodotto al momento di presentazione dell'offerta</b> da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del D.lgs. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, comma 2 D.L. 77/2021).	<b>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</b>
la <b>relazione</b> di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3 DL 77/2021).	<b>Tempestiva</b>
la <b>certificazione</b> di cui all'art. 17 delle l. 68/99 e la <b>relazione</b> che illustra l'assolvimento agli obblighi di cui alla l. 68/99 ed eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (art. 47, comma 3 bis DL 77/2021).	<b>Tempestiva</b>

Si fa presente che i documenti sopracitati devono essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle Autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale (più precisamente - Dipartimento per le pari opportunità: [pariopportunita@mailbox.governo.it](mailto:pariopportunita@mailbox.governo.it); Dipartimento per le politiche della famiglia: [segredipfamiglia@pec.governo.it](mailto:segredipfamiglia@pec.governo.it); Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: [giovanieserviziocivile@pec.governo.it](mailto:giovanieserviziocivile@pec.governo.it)).

#### **5. Procedure di gara avviate fino al 31 dicembre 2023 e non concluse entro tale data - Modalità operative**

L'assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla **fase di aggiudicazione** e di **esecuzione** per le procedure avviate fino al 31/12/2023 (assoggettate al D.lgs. n. 50/2016 o al D.lgs. n. 36/2023) avviene mediante trasmissione dei dati attraverso il sistema Simog.

L'Amministrazione, per il tramite del RUP, è tenuta a comunicare e aggiornare **tempestivamente**, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i suddetti dati attraverso Simog, ai fini e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Sono, pertanto, superati i termini di comunicazione di tali dati all'ANAC precedentemente fissati in 30 giorni per l'aggiudicazione e in 60 giorni per la fase esecutiva.

L'Amministrazione, per il tramite del RUP, pubblica in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, anche il link (che ANAC indicherà sul citato portale dati aperti dell'Autorità), tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP dove sono



pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che l'Amministrazione ha trasmesso attraverso Simog.

Come detto, la trasmissione di dati attraverso il Simog esonera l'Amministrazione dalla pubblicazione degli stessi su Amministrazione Trasparente.

I dati che non vengono raccolti da Simog e che devono essere ancora pubblicati in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, con le modalità sopra descritte, **ove non già pubblicati alla data del 31/12/2023**, sono i seguenti:

<b>DAL 1 GENNAIO 2024</b>	
<b>In caso di CIG acquisiti con Simog:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ dati relativi all'affidamento;</li><li>▪ resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</li></ul>
<b>In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31 dicembre 2023:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ denominazione e codice fiscale dell'affidatario;</li><li>▪ importo delle somme liquidate;</li><li>▪ tempi di completamento del contratto;</li><li>▪ resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione.</li></ul>

Anche per tali procedure, avviate fino al 31/12/2023 e non concluse entro la stessa data in base al D.lgs. n. 50/2016 ovvero secondo il D.lgs. n. 36/2023, occorre pubblicare in Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, gli atti e i documenti individuati dall'allegato alla delibera ANAC n. 264/2023 il cui elenco è stato soprariportato.

## **6. Durata della pubblicazione**

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione Amministrazione trasparente, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, per un **periodo almeno di cinque anni** e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 3, del decreto trasparenza.



## ALLEGATI

1. Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interesse RUP per acquisti non PNRR e per acquisti PNRR;
2. Capitolato speciale per acquisti non PNRR;
3. Capitolato speciale per acquisti PNRR/PNC;
4. DGUE per acquisti non PNRR e per acquisti PNRR;
5. Dichiarazioni integrative per acquisti non PNRR;
6. Dichiarazioni integrative per acquisti PNRR;
7. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per l'operatore economico in caso di acquisti PNRR/PNC;
8. Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC;
9. Dichiarazione dell'operatore economico di identificazione del titolare effettivo in caso di acquisti PNRR/PNC;
10. Decisione di contrarre e di affidamento 1) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
11. Decisione di contrarre e di affidamento 2) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
12. Decisione di contrarre e di affidamento 3) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
13. Decisione di contrarre e di affidamento 4) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
14. Decisione di contrarre e di affidamento 5) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE;
15. Decisione di contrarre e di affidamento 6) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA;
16. Decisione di contrarre e di affidamento 7) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA';
17. Decisione di contrarre e di affidamento 8) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI;
18. Decisione di contrarre e di affidamento 9) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – NO MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE/ACCORDI QUADRO/SDAPA CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI;
19. Decisione di contrarre e di affidamento 10) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI;
20. Decisione di contrarre e di affidamento 11) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI NON INFORMATICI;
21. Decisione di contrarre e di affidamento 12) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON INFORMATICI, INERENTI



- ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE;
22. Decisione di contrarre e di affidamento 1) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR;
  23. Decisione di contrarre e di affidamento 2) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR;
  24. Decisione di contrarre e di affidamento 3) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR;
  25. Decisione di contrarre e di affidamento 4) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR;
  26. Decisione di contrarre e di affidamento 5) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE – PNRR;
  27. Decisione di contrarre e di affidamento 6) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITÀ, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA – PNRR;
  28. Decisione di contrarre e di affidamento 7) – ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI E DI CONNETTIVITA' – PNRR;
  29. Decisione di contrarre e di affidamento 8) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI – PNRR;
  30. Decisione di contrarre e di affidamento 9) – INIDONEITA' CONVENZIONE CONSIP – NO MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE/ACCORDI QUADRO/SDAPA CONSIP – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI – PNRR;
  31. Decisione di contrarre e di affidamento 10) – ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E SERVIZI NON INFORMATICI – PNRR;
  32. Decisione di contrarre e di affidamento 11) – NO STRUMENTI DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALI DI COMMITTENZA – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO BENI E SERVIZI NON INFORMATICI – PNRR;
  33. Decisione di contrarre e di affidamento 12) – AFFIDAMENTO DIRETTO SU LIBERO MERCATO PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON INFORMATICI, INERENTI ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E TERZA MISSIONE – PNRR;
  34. Dichiarazione sostitutiva di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto negli acquisti PNRR/PNC;
  35. Scrittura privata;
  36. Scrittura privata per acquisti PNRR/PNC.